

**DXV. SEDUTA****MERCOLEDÌ 18 OTTOBRE 1950****(Seduta pomeridiana)****Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO**

INDI

**del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO****INDICE**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Congedi . . . . .  | Pag. 20021                    |
| Disegno di legge (Trasmissione) . . . . .  | 20021                         |
| Disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577) (Seguito della discussione): |                               |
| FORTUNATI . . . . .  | 20022, 20025, 20026, 20034    |
| ZOLI, <i>relatore di maggioranza</i> . . . . .   | 20023, 20026,<br>20030, 20044 |
| VANONI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .  | 20024, 20025,<br>20032, 20045 |
| ORIGLIA . . . . .  | 20029, 20037                  |
| RICCI Federico . . . . .   | 20030                         |
| CERRUTI . . . . .  | 20037                         |
| TONELLO . . . . .  | 20042                         |
| (Votazione per appello nominale) 20035, 20037, 20047   |                               |
| Interrogazioni (Annunzio) . . . . .  | 20036                         |

La seduta è aperta alle ore 16.

BISORI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Mentasti per giorni 30 e Minoja per giorni 8.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

**Trasmissione di disegno di legge.**

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso un disegno di legge concernente il rinnovo delle convenzioni con gli Istituti di credito incaricati della distribuzione dei valori bollati ai rivenditori secondari (1331).

Questo disegno di legge seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario » (577).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme sulla perequazione tributaria e sul rilevamento fiscale straordinario ».

Ricordo che nell'ultima seduta è stato approvato l'articolo 11.

Do, pertanto, lettura dell'articolo 12:

**Art. 12.**

Il periodo di ammortamento dei nuovi impianti costruiti a decorrere dal 1° gennaio 1946, nonchè degli ampliamenti, delle trasformazioni e delle ricostruzioni di impianti esistenti, effet-

tuati a decorrere dalla stessa data, può, a richiesta del contribuente, essere ridotto di non oltre due quinti. L'ammontare delle quote di ammortamento relativo al minor periodo è computato, in aggiunta alle quote normali, nell'esercizio in cui è stata sostenuta la spesa e nei tre esercizi successivi, in misura, peraltro, che, in ciascun esercizio, l'anticipato ammortamento non superi il 15 per cento della spesa.

Il soggetto deve indicare nella dichiarazione le quote di ammortamento anticipato di cui chiede la detrazione dai redditi dichiarati. Per gli esercizi chiusi prima dell'entrata in vigore della presente legge la detrazione è ammessa per i redditi che vengano dichiarati o definiti, a richiesta del contribuente, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

I senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti propongono la soppressione dell'articolo. Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati.

FORTUNATI. Con l'articolo 12, indubbiamente, il Ministro si propone di attuare sostanzialmente uno strumento di politica economica. È sembrato, cioè, al Ministro proponente, e quindi è sembrato anche alla maggioranza della Commissione, che uno dei mezzi che possono essere predisposti per stimolare il rammodernamento degli impianti o l'investimento di capitali in nuovi impianti potesse essere anche quello di consentire ai contribuenti la riduzione del periodo di ammortamento, di modo che nei primi anni risulti minore il carico tributario. Noi non contestiamo affatto che anche lo strumento tributario possa, in determinate condizioni, costituire un ausilio per il raggiungimento degli obiettivi generali di politica economica. Nel caso concreto si tratta, quindi, non di discutere se attraverso un'imposizione discriminata o una particolare attuazione di determinate norme tributarie possa essere raggiunto un obiettivo politico-economico; nè in un certo senso si tratta di discutere se l'obiettivo politico-economico posto nell'articolo 12 sia legittimo; si tratta, a nostro modesto avviso, di discutere se veramente il fine che s'intende conseguire ha postulato i mezzi idonei ed adeguati. In definitiva, ai fini del carico tributario generale delle singole unità economiche assoggettate ai tributi, se si prescinde dall'intervallo temporale

entro cui il carico viene soddisfatto, l'articolo 12 non sposta teoricamente la situazione. Si tratta di far pagare dopo, quello che le singole unità economiche sarebbero chiamate a pagare prima; e da questo punto di vista, nel quadro generale teorico, nulla da eccepire. Senonchè a noi sembra che questa argomentazione sia, proprio dal punto di vista economico, discutibile. Infatti, nel quadro del nostro ordinamento di mercato, la riduzione del periodo di ammortamento ai fini di un diminuito carico tributario nei primi anni, in ultima analisi, in che cosa risolve? Ridurre il periodo di ammortamento può significare in ultima analisi, in sede di impostazione generale di bilancio, e quindi in sede di valutazione da parte del mercato della posizione di date unità economiche produttive, o una diminuzione degli utili, o una situazione di pareggio di bilancio, o addirittura una situazione di disavanzo contabile. Allora non è probabile che attraverso la presunta agevolazione tributaria si metta l'unità produttiva in condizioni tali da apparire nel mercato in una situazione non favorevole e quindi in ultima analisi le sia impedito di vincere sul mercato la battaglia di concorrenza?

Questo è il primo problema che io pongo; un problema del resto che in colloqui privati lo stesso Presidente della 5ª Commissione con me ha discusso, al punto che il Presidente ha concluso che della facoltà dell'articolo 12 in definitiva non se ne dovrebbe avvalere alcuno, se le cose dovessero realmente stare così come è nelle previsioni teoriche dell'articolo stesso.

Ma vi è un secondo problema. Argomentare che il volume del carico tributario rimanga inalterato significa non solo postulare che negli anni futuri la congiuntura generale del mercato sia favorevole, ma significa postulare che negli anni avvenire la congiuntura delle singole unità produttive sia tale da sopportare in quegli anni l'aumentato carico tributario per la concessa iniziale riduzione del periodo di ammortamento.

Ora a me sembra che questa previsione sia azzardata. Può darsi benissimo che in un primo tempo un elevato numero di unità produttive ricorra alla agevolazione concessa dall'articolo 12. Che cosa avverrà della situazione concreta di tutte queste unità produttive dopo aver ottenuto l'agevolazione? Saranno esse, successi-

vamente, economicamente in grado di sopportare il carico tributario? E potrà l'Amministrazione finanziaria, eventualmente, di fronte ad una generalizzata situazione di disagio aziendale di un elevato numero di unità produttive, pretendere che nei successivi anni, in un intervallo diverso dall'attuale, le unità siano chiamate a sopportare il carico tributario da cui sono state temporaneamente esentate in un primo tempo? Non vi è qui il pericolo che, di fronte al mutarsi o della congiuntura generale del mercato o della congiuntura delle singole unità produttive, l'Amministrazione finanziaria sia successivamente costretta, per la situazione o del mercato o di singole unità produttive del mercato, a protrarre i termini della agevolazione? Non è insito nell'articolo 12 il pericolo che in realtà il volume generale del carico tributario, che sarà effettivamente sopportato dalle unità produttive, diverga da quello che sarebbe stato se di questa facoltà le unità non si fossero avvalse?

Vi sono quindi, a nostro avviso, due pericoli che è necessario tener presenti. Il primo, che, in realtà, attraverso l'agevolazione, in ultima analisi, si renda un cattivo servizio alle stesse unità produttive, immediatamente. Secondo pericolo: che si determini una situazione di euforia delle unità produttive, in modo tale che in ultima istanza le unità stesse non siano più in grado di sopportare il carico tributario e quindi di pagare il debito d'imposta.

Allora noi pensiamo che una politica di rammodernamento degli impianti, che è una politica di stimolo ad investimenti di capitale in impianti nuovi, non debba essere attuata con strumenti di politica tributaria, e tanto meno, nell'ambito di questa politica, attraverso la adozione dello strumento in discussione; ma che lo stimolo, da parte della collettività, può e deve essere attuato ricorrendo ad altri mezzi che possono consistere nella agevolazione del credito, nelle facilitazioni per le esportazioni, ecc., senza disturbare eccessivamente la politica tributaria, ma soprattutto senza ricorrere a strumenti, che, se formalmente e puntualmente non appaiono pericolosi, o sono tali comunque da non destare preoccupazioni per il gettito, a breve distanza di tempo potrebbero diventare, invece, pericolosi e potrebbero destare serie preoccupazioni.

Sussiste, cioè, un problema di carattere generale nell'ambito di un sistema tributario: il problema della dilazione del pagamento dei tributi. È possibile adoperare lo strumento della dilazione come forma, come metodo di politica economica? Noi non lo crediamo. Crediamo che in definitiva, in determinati momenti, siano in un certo senso preferibili le evasioni scontate o concesse dal pagamento dei tributi, piuttosto che le dilazioni del pagamento. Ecco perchè noi crediamo necessaria la soppressione dell'articolo 12: non perchè non ci rendiamo conto che esista il problema della agevolazione, ma perchè riteniamo che l'agevolazione non debba essere ottenuta dalle aziende produttive attraverso la politica tributaria e tanto meno, in concreto, attraverso il ricorso alla dilazione del pagamento previsto nell'articolo 12.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zoli, relatore di maggioranza, per esprimere il suo parere in proposito.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. L'onorevole Fortunati ha posto l'accento su due punti: sulla finalità economica, che il Ministro proponente prima, e successivamente — e non « quindi », che è una cosa diversa — la Commissione hanno avuto di fronte a sé nella loro approvazione di questo articolo; e sul fatto che non si tratta altro che di un problema di dilazione di pagamenti. Il volume di ciò che lo Stato viene a percepire da queste aziende non è, secondo la previsione normale, variato nella quantità ma è semplicemente differito nel tempo. I primi anni queste aziende pagheranno di meno perchè fruiranno di una maggior quota di ammortamento e gli anni successivi di più, perchè la quota di ammortamento di cui resteranno a fruire si troverà ridotta.

Però il senatore Fortunati, nonostante che questa dichiarazione faccia considerare il problema non tanto come un problema generale di opportunità, come un mezzo di politica tributaria, ma come un piccolo problema di agevolazione temporanea a talune aziende, ha messo in rilievo due danni. Anzitutto, il danno che riceve l'azienda dal fatto che gli utili che appaiono dai suoi bilanci saranno minori di quelli che sarebbero effettivamente se le quote di ammortamento si mantenessero nei limiti normali. Il Presidente della Commissione finanze e tesoro ha già dato risposta a ciò, affermando che le

aziende, le quali non credano di avvalersi di questa facoltà, potranno non avvalersene, mentre le altre che preferiscono correre rischio di una apparenza superficiale diversa dalla realtà potranno valersene. Inoltre il senatore Fortunati ha rilevato un secondo danno per l'erario che corre, secondo lui, un serio pericolo. Il senatore Fortunati ha detto: voi intanto oggi rinunziate a riscuotere; domani non siete sicuri che quella quota di tributi a cui oggi rinunziate possa essere riscossa, perchè non sapete come andranno fra anni le aziende. Noi, nella situazione attuale, parliamo sempre dell'obbligo che abbiamo di intervenire in senso produttivistico: ebbene, anche questo è uno strumento di intervento, di spinta agli ampliamenti, alle trasformazioni e alle ricostruzioni degli impianti, e in quanto tale è necessario.

Questo è ciò che la Commissione ha ritenuto di avere presente quando ha deciso favorevolmente a questo articolo; essa pertanto chiede al Senato di voler respingere la proposta di soppressione dell'articolo 12 del senatore Fortunati.

PRESIDENTE. Prego il Governo di esprimere il suo parere in proposito.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Alle considerazioni svolte dal relatore voglio aggiungere una sola ulteriore osservazione; e cioè che questa disposizione che è stata proposta risponde anche ad un'altra esigenza di carattere generale che si è sentita viva e negli studi e nella stessa pratica aziendale.

Noi, per necessità evidenti, chiudiamo, dal punto di vista fiscale, la vita delle singole aziende nell'ambito di un esercizio e sono i fatti che avvengono entro un esercizio che vengono sommati algebricamente per dare il risultato delle imposizioni. Ma il senatore Fortunati mi insegna che si è criticata sempre questa necessità pratica del sistema tributario di attenersi alla divisione temporanea in esercizi annuali. Evidentemente l'esigenza dei tecnici dell'economia aziendale non può essere soddisfatta interamente dalla tecnica e dalla politica tributaria, senza compromettere l'andamento del gettito delle imposte. Ma è sembrato opportuno al Ministro proponente di permettere, a coloro che hanno la responsabilità della gestione, di fare uno spostamento temporaneo della spesa — purchè ciò non determinasse un danno per l'Erario

— così che questa esigenza potesse essere accolta. Credo che questo sia un ulteriore elemento nell'impostazione dei bilanci delle singole aziende. Infatti, concedendo questo computo più rapido di una spesa quale è l'ammortamento, permettiamo alle aziende di avvicinare sempre più il bilancio tributario al bilancio effettivo. Mi pare che questa sia un'altra argomentazione che depone per l'accoglimento dell'articolo 12 come è stato formulato in aggiunta alle valutazioni della Commissione.

PRESIDENTE. Domando al senatore Fortunati se insiste.

FORTUNATI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento soppressivo dei senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo 12 nel testo della Commissione già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La Commissione ha proposto la soppressione del testo governativo dell'articolo 13 e dell'articolo 14 ma, poichè i senatori Fortunati, Ruggeri e Cerruti hanno chiesto che detti articoli siano ripristinati, ne darò lettura:

#### Art. 13.

Ferma restando la disposizione contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo 1° settembre 1947, n. 892, i contribuenti non tassati in base a bilancio, che, in conseguenza di infortuni tellurici od atmosferici, quali terremoti, eruzioni, alluvioni, mareggiate, frane e simili, abbiano subito una riduzione dei loro redditi di categoria B e C/1 in misura superiore al 50 per cento, possono chiedere, entro tre mesi dalla data dell'evento, la revisione dei redditi stessi con effetto dalla data suddetta.

#### Art. 14.

La revisione del reddito effettuata a mente dell'articolo precedente ha efficacia per l'imposta di ricchezza mobile; per l'imposta complementare; per l'imposta comunale sulle industrie, commerci, arti e professioni; per l'addi-

1948-50 - DXV SEDUTA

DISCUSSIONI

18 OTTOBRE 1950

zionale provinciale, e per ogni altra imposta o contribuzione applicata sugli stessi redditi da qualsiasi altro ente impositore.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Questa proposta di soppressione dei due articoli 13 e 14 è stata fatta ed accolta dalla Commissione su proposta del Ministro, perchè questo problema, che avevamo voluto risolvere sotto il profilo delle categorie B e C-1 della ricchezza mobile, in conseguenza dei danni atmosferici e degli altri avvenimenti eccezionali dannosi per l'economia, sta per essere risolto con un disegno di legge molto più ampio che abbraccia tutti gli avvenimenti possibili e tutte le imposte in modo più organico di quanto non era stato possibile fare con gli articoli 13 e 14 un anno e mezzo fa, quando abbiamo proposto la legge. Quindi, non è che la soppressione chiesta dal Governo abbia per scopo di eliminare la trattazione di questa materia, ma si propone di farne oggetto di una trattazione più organica in una legge più completa.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Ero a conoscenza della iniziativa ministeriale. Del resto, nella stessa relazione di maggioranza, il collega Zoli chiariva appunto che la soppressione degli articoli 13 e 14 era avvenuta su richiesta del Ministro proponente, nell'attesa di un disegno di legge che dovrebbe regolamentare in modo più organico tutta la materia. Quale dunque la ragione che ci ha spinto a chiedere il ripristino del testo governativo? La ragione sostanziale è che desideriamo avere dal Ministro alcune dichiarazioni su certi fatti che stanno avvenendo. Nei giorni scorsi ho avuto modo di visitare le zone alluvionate del ferrarese; in dette zone, malgrado formali promesse che erano già state date dal Ministro dell'interno ad una Commissione di parlamentari, il pagamento dei tributi continua ad essere richiesto, in modo normale, come se nulla fosse avvenuto. Ora, la nostra proposta tende ad ottenere dal Ministro una dichiarazione di carattere formale: che ogni qual volta, cioè, avvengono feno-

meni gravi che scompaginano la struttura economica, sociale e produttiva di un insieme di paesi, di numerose popolazioni, non è possibile, qualunque sia la legislazione in atto, ignorare i fatti, ed è necessario prendere immediatamente provvedimenti. Se i vari Ministeri usano ed abusano di circolari per fatti normali di ordinaria amministrazione, per fatti, cioè, nei cui confronti esistono già norme precise che non avrebbero bisogno di essere interpretate sulla base di circolari, pensiamo che, di fronte a fatti di eccezionale gravità, che turbano la compagine economica e sociale di intere zone territoriali, non sia possibile immaginare che lo strumento tributario possa e debba continuare a muoversi come se nulla fosse avvenuto.

Quindi, chiediamo al Ministro proponente anzitutto di accelerare la presentazione del particolare disegno di legge; in secondo luogo di prendere disposizioni di carattere transitorio sospensive, che sono evidentemente necessarie e che sono richieste dalle popolazioni di zone di tutte le regioni italiane: popolazioni che negli ultimi due anni sono state colpite da gravi vicende, soprattutto per forme violente di straripamento di fiumi, che hanno distrutto i raccolti e che hanno messo in forse per uno, due o tre anni l'intera produzione agricola.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per quel che riguarda la presentazione di un provvedimento generale, mi pare di avere già dato affidamento prendendo la parola or sono pochi minuti. Per quanto riguarda la questione particolare del ferrarese, sono in questo momento senza elementi concreti per rispondere. Però posso dire che da tempo sono state date disposizioni per sospendere la riscossione dei tributi nelle zone danneggiate. Ci sono alcune piccole formalità da espletare, bisogna che gli interessati presentino le domande e che l'Intendenza di finanza le esamini. Io non sono in condizione di dire se questo disagio dipenda dal fatto che le domande non sono state presentate o da altre cause. In ogni modo mi informerò ed informerò il senatore Fortunati di come sono andate le cose, perchè, in generale, quando i fatti hanno raggiunto un mi-

nimo di evidenza, in questo periodo, anche nei colleghi parlamentari di entrambi i rami del Parlamento ho sempre trovato una certa comprensione degli sforzi che l'Amministrazione ha fatto per venire incontro alle popolazioni danneggiate, nei limiti delle leggi esistenti. Le difficoltà che noi abbiamo oggi sono più in materia di imposte di ricchezza mobile che non in materia di imposte immobiliari, perchè il risarcimento del danno è previsto per le imposte immobiliari e non è previsto invece per le imposte di ricchezza mobile, dove c'era una certa concezione della rotazione del reddito accertato rispetto al momento della riscossione, che rendeva difficile l'ingranaggio. È questo il problema che dobbiamo risolvere con la legge attualmente in preparazione e che porterò rapidamente all'esame del Parlamento. Ma in concreto voglio assicurare il senatore Fortunati che c'è sempre stata da parte del Governo, e devo ritenere da parte degli organi dell'Amministrazione, la maggiore comprensione per queste situazioni particolari.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. La Commissione, data la conferma delle dichiarazioni già ed essa fatte dal Ministro, è contraria al ripristino del testo ministeriale, di cui la Commissione aveva proposto la soppressione.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Dopo le assicurazioni del Ministro che gli organi periferici seguiranno scrupolosamente le direttive del Governo, non abbiamo alcuna difficoltà a ritirare gli emendamenti che riguardavano gli articoli 13 e 14.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del senatore Fortunati gli articoli 13 e 14 s'intendono soppressi.

Segue ora un articolo 14-*bis* proposto dai senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti. Ne do lettura:

« Dal 1° gennaio 1951 le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile sono fissate nelle misure seguenti:

redditi di categoria A 22 per cento  
 redditi di categoria B 14 per cento  
 redditi di categoria C/1 8 per cento  
 redditi di categoria C/2 3 per cento ».

I senatori Origlia, De Luca, Pasquini ed altri propongono a loro volta di aggiungere all'articolo 15 il seguente comma:

« A partire dalla stessa data del 1° gennaio del 1951 le aliquote delle imposte di ricchezza mobile per i redditi di categoria B. e C/1 sono rispettivamente fissate nella misura del 14 per cento e del 10 per cento ».

Data la analogia delle due proposte, se non si fanno osservazioni esse verranno discusse insieme.

Ha facoltà di parlare il senatore Fortunati.

FORTUNATI. In sede di discussione generale io ebbi modo di richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che l'asserita necessità della riduzione delle aliquote ai fini di ottenere una maggiore aderenza del reddito legale al reddito reale era ottenuta, in questo disegno di legge, attraverso tre strumenti: la franchigia per l'imposta sulla ricchezza mobile (uso un linguaggio caro al collega Ricci); la franchigia per l'imposta complementare progressiva sul reddito, con un aumento delle detrazioni per i componenti a carico, ed infine un nuovo tipo di progressione di aliquote per la imposta complementare progressiva sul reddito.

Io non contesto affatto che l'aumentato livello della franchigia per l'imposta sulla ricchezza mobile si traduca, in realtà, in una modificazione di aliquote. Questo è evidente. Però richiamo l'attenzione dei colleghi sul fatto che, mentre per l'imposta complementare progressiva sul reddito entrambi gli strumenti sono stati adottati (aumento della zona di franchigia e modificazione del tipo di progressione delle aliquote), per l'imposta sulla ricchezza mobile, invece, è adoperato soltanto il primo strumento. Ora, è chiaro che la sola adozione del primo strumento e la fissazione, in ultima istanza, di un uguale livello di franchigia tanto per i redditi di categoria C/2, quanto per quelli di categoria C/1 e di categoria B, determinano il fatto che, man mano che il reddito reale tende ad elevarsi in confronto della zona di franchigia, l'effetto della franchigia stessa sul livello delle aliquote legali diminuisce. Mi pare anche che in sede di discussione generale, se la memoria non m'inganna, il collega Ruini richiamò l'attenzione sul fatto che l'adozione

di uno stesso livello di franchigia per i tipi di reddito assoggettati al tributo di ricchezza mobile non gli sembrava del tutto razionale.

Questi richiami e questi precedenti, che ho sommariamente enunciati, intendono iniziare una discussione più approfondita sull'affermazione, ripetutamente svolta sia dall'onorevole Ministro, sia dal relatore di maggioranza, del cosiddetto circolo vizioso: aliquote elevate, elevata evasione.

Dato e non concesso che veramente la sostanza del problema sia solo e tutta nel livello delle aliquote e non sia piuttosto *anche* in tale livello, io mi sono domandato se eventualmente nella situazione in atto siano veramente le aliquote della imposta complementare progressiva sul reddito e solamente esse che intervengono a determinare il fatto psicologico ed economico, su cui tanto il relatore di maggioranza quanto il Ministro hanno insistito. Ma vi sono soltanto elevate aliquote, se si entra in siffatto ordine di idee, nella imposta complementare progressiva sul reddito? Onorevoli colleghi, badate: nel tipo di progressione proposto per l'imposta complementare progressiva sul reddito, l'aliquota dell'8 per cento si raggiunge fra i 9-10 milioni. Ebbene: questo livello di reddito, per la categoria B di ricchezza mobile è assoggettato oggi ad una aliquota del 18 per cento; per la categoria C/1 a una aliquota del 12 per cento; per la categoria C/2, trattandosi di stipendio, a una aliquota dell'8 per cento. Ebbene, voi proponete, in sede di imposta complementare progressiva sul reddito, l'aliquota del 12 per cento per i redditi fra 20 e 30 milioni di lire; l'aliquota del 18 per cento per i redditi compresi tra i 50 e i 70 milioni di lire. Non vi sembra che, in ogni caso, il tipo di progressione proposto per l'imposta complementare progressiva sul reddito sia in netta contraddizione con le aliquote dell'imposta proporzionale sui redditi di ricchezza mobile? Come si fa ad assoggettare un reddito, in sede di tributo di ricchezza mobile, ad una aliquota del 18 per cento, quando in sede di imposta complementare progressiva sul reddito un livello identico di reddito è sottoposto ad una incidenza tributaria che può oscillare dal 2 al 50 per cento? A noi sembra, e credo non soltanto a noi, che veramente qui ci troviamo

di fronte ad una contraddizione palese ed evidente. Del resto, quanti hanno esperienza di materia tributaria sanno che le preoccupazioni dei contribuenti non sono dovute tanto all'imposta complementare progressiva sul reddito, quanto al carico dell'imposta di ricchezza mobile. È sufficiente, in proposito, che noi misuriamo, in base ai dati di bilancio, quale è il gettito dell'imposta complementare progressiva sul reddito e quale è quello della imposta di ricchezza mobile. Difatti, l'evasione legale e non legale in sede di imposta complementare è tanta e tale, per cui questo tributo oggi, economicamente e psicologicamente, non pesa nei confronti dei contribuenti, mentre pesa fortemente il carico tributario accertato in sede di imposta di ricchezza mobile. E questo anche perchè? Per una ragione ovvia: gli accertamenti in sede di imposta di ricchezza mobile sono certamente più agevoli di quelli riflettenti un tributo globale, personale e progressivo, quale l'imposta complementare. Tutti sanno che i tributi reali, che identificano settori specifici dell'attività economica, sono indubbiamente di applicazione più facile, di accertamento più rapido, di evasione più difficile e, pertanto, di incidenza sollecita, intensa e, lasciatemelo dire, spesso, a meno che il tributo progressivo sia organizzato con una struttura funzionale efficiente, di carico molto più aderente alla situazione reale di quello ottenuto dai tributi progressivi.

Ecco perchè noi poniamo il problema di affrontare, nell'aspetto generale, la perequazione tributaria: questa non si può perseguire soltanto puntando su due franchigie e su un tipo di progressione di aliquote in sede di imposta complementare progressiva sul reddito. La perequazione deve essere affrontata ponendoci seriamente una prima domanda: le aliquote oggi esistenti in sede di imposta di ricchezza mobile sono giudicate razionali, in sè e per sè? In ogni caso sono giudicate razionali e idonee, nel momento in cui si è chiamati a modificare (qualunque sia la soluzione del Senato: quella proposta dal Ministro, quella proposta dalla Commissione, quella proposta da noi) a modificare — ripeto — indubbiamente e, con ogni verosimiglianza, radicalmente le aliquote dell'imposta complementare progressiva sul reddito? Sono, in questo secondo esame, le aliquote vigenti

dell'imposta di ricchezza mobile in coerenza con i tre tipi di progressione delle aliquote per l'imposta complementare progressiva?

D'altra parte, credo — in sede di articolo 15 alcune altre argomentazioni potranno essere svolte — che il principio stesso fissato nell'articolo 15 (per cui la zona di franchigia, in sede di imposta di ricchezza mobile, è limitata ai redditi accertati al nome di persone fisiche), tende evidentemente ad attuare una maggiore concreta discriminazione dei redditi di categoria A, B, C/1, C/2, in quanto la zona di franchigia applicata ai redditi accertati al nome di persone fisiche, e non applicata ai redditi accertati nei confronti di altri soggetti passivi del tributo, tende, per i primi redditi, a far sì che le aliquote reali siano più basse delle aliquote legali. Ma, a nostro avviso, la situazione del mercato oggi è tale per cui i soggetti del tributo, che non sono persone fisiche, si ritrovano in modo particolare nei redditi di categoria A e di categoria B. La particolarità delle condizioni attuali di mercato, nei confronti della struttura economica al momento dell'istituzione dell'imposta di ricchezza mobile e, successivamente, nei primi trenta o quaranta anni di applicazione, determina, a nostro avviso, la necessità di una maggiore discriminazione delle aliquote. Le aliquote oggi in atto sono 22, 18, 12, 8 e 4.

Intanto noi diciamo francamente che non riusciamo a comprendere, oggettivamente, la distinzione tra il reddito del salariato e il reddito dello stipendiato. Non riusciamo a distinguere, e pertanto pensiamo che entrambi questi redditi debbano essere assoggettati ad una sola aliquota, perchè si tratta di redditi relativi ad operatori economici dello stesso tipo, della stessa natura, anche se, eventualmente, si può sostenere che talora lo stipendio sia più duraturo o meno aleatorio nella percezione, di quel che non sia il salario. Ma, in realtà, l'osservazione è esatta fino ad un certo punto, perchè tanto il salariato, quanto lo stipendiato, a meno che si tratti di impiegato dipendente stabilmente da enti pubblici, sono nel mercato soggetti il più delle volte ormai alla stessa alea della disoccupazione. Quindi noi anzitutto sosteniamo e dichiariamo apertamente che i redditi di categoria C/2, qualunque sia la loro origine, debbono essere assoggettati ad un'unica aliquota.

E poichè si è nell'ordine di idee di ridurre le aliquote, e visto che la condizione della riduzione è postulata come la chiave di volta della perequazione tributaria, non solo le due aliquote devono essere ridotte ad una sola, ma l'unica aliquota deve essere inferiore alla meno elevata delle due oggi vigenti. Ecco, pertanto, la proposta di una unica aliquota del 3 per cento. I redditi di categoria C/1 oggi sono assoggettati alla aliquota del 12 per cento; noi chiediamo un'aliquota dell'8 per cento. I redditi di categoria B sono oggi assoggettati ad una aliquota del 18 per cento: noi chiediamo una aliquota del 14 per cento. Teniamo ferma la aliquota del 22 per cento per l'imposta sui redditi di categoria A, proprio per le considerazioni sommarie che ho svolto in precedenza, ed anche perchè se voi consultate i risultati statistici del gettito 1948-49 dell'imposta di ricchezza mobile (dati pubblicati nell'Annuario statistico), vedrete che la presenza dei redditi di categoria A, nella portata finanziaria del tributo di ricchezza mobile, non ha ancora quel peso che secondo noi dovrebbe avere. (*Interruzione del senatore Ricci Federico*). Quindi l'impostazione generale del nostro emendamento è quella di diminuire l'aliquota legale in sede di imposta di ricchezza mobile. È chiaro che circa la misura concreta della riduzione si può e si deve discutere: ma se si entra nell'ordine di idee della riduzione delle aliquote come strumento di perequazione tributaria, il Senato commetterebbe un errore gravissimo se non si ponesse il problema della riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile e quello di attuare una più efficace discriminazione delle aliquote stesse. È certo che oggi centinaia di migliaia di piccole aziende commerciali ed industriali si trovano in condizioni non floride. Ebbene, nel momento stesso in cui vi preoccupate (avete approvato l'articolo 12 relativo alla riduzione del periodo di ammortamento degli impianti) di agevolare le forme di investimento e di dilazionare il pagamento dei tributi, non potete dimenticare che esistono veramente forme di disagio date dalla elevatezza delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Mi si potrebbe obiettare che il nostro emendamento è in contrasto con la posizione che ho assunto in sede di discussione generale.



Ma una cosa è un tributo ad aliquota costante e un'altra cosa è un tributo ad aliquota progressiva. L'imposta di ricchezza mobile è proporzionale, l'imposta complementare sul reddito è progressiva. In sede di imposta progressiva, appunto perchè si possono differenziare le diverse strutture economiche dei contribuenti, pensiamo che il campo di variazione delle aliquote deve essere estremamente ampio, giacchè più ampio è il campo, più razionali sono l'impostazione del tributo e gli effetti. Quando si è nel campo, invece, dell'imposta proporzionale reale, che con la stessa aliquota colpisce indistintamente tutti i contribuenti di un determinato settore economico, senza graduarli e senza possibilità di alcuna ulteriore discriminazione nel loro interno, pensiamo che la misura delle aliquote deve essere seriamente meditata e che puntare ad aliquote elevate in sé e per sé è un errore. Ignorare che oggi esiste una situazione pesante, per un livello delle aliquote di un tributo reale, è una grave colpa, specie quando si intende presentare un disegno di legge come mezzo fondamentale per avvicinare il contribuente all'Amministrazione finanziaria, e per iniziare la rottura del circolo vizioso: aliquote-evasioni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il senatore Origlia, per illustrare il suo emendamento.

**ORIGLIA.** Onorevole Presidente e onorevoli colleghi, quando abbiamo presentato l'emendamento sull'articolo 15 richiedente la diminuzione delle aliquote di ricchezza mobile, la situazione anche dal punto di vista internazionale era molto diversa dall'attuale e ci siamo preoccupati di venire incontro all'esigenza del bilancio differenziandoci dall'emendamento Fortunati e presentando un nuovo emendamento che è stato portato poco fa alla Presidenza. Pertanto insistemmo su un emendamento a carattere limitato alla categoria B, emendamento che riduce l'aliquota di ricchezza mobile al 16 per cento. Rinunciammo al primo emendamento per discutere il secondo.

Onorevoli colleghi, la nostra proposta di riduzione delle aliquote costituisce un mezzo considerevole per alleviare il carico tributario e per venire incontro alle giuste esigenze del contribuente, il quale esige che la pressione fiscale sia adeguata alle sue reali possibilità. Se vo-

gliamo che la denuncia del contribuente sia sincera, dobbiamo dargli la possibilità di denunciare il vero, pagando quanto è giusto. Non dobbiamo dimenticare che si deve tener conto, oltre che dei redditi di ricchezza mobile, anche dell'alto cumulo di gravami che incidono sulle fonti della ricchezza. In questo processo di avvicinamento tra fisco e contribuente, voluto dall'onorevole Ministro delle finanze e dalla Commissione finanze e tesoro, ritengo che sarebbe grave errore il procedere per gradi, perchè sul piano della lealtà e della fiducia non si concepiscono le mezze misure. Non dovete dimenticare che dalla accoglienza che il pubblico farà al provvedimento che stiamo per votare dipende in gran parte il successo o l'insuccesso della riforma. E credo che siamo tutti d'accordo, Governo e cittadini, nel desiderare la buona riuscita della legge sulla perequazione tributaria, perchè in caso contrario sarebbero ancora gli onesti a pagare per i disonesti.

L'onorevole Ministro mi ha già fatto una obiezione su questa proposta della riduzione delle aliquote: c'è un rischio per l'erario di una contrazione del gettito fiscale. Naturalmente lo Stato desidera che sia incrementato e non ridotto questo gettito. Secondo me il rischio è più apparente che reale, e sarebbe in ogni modo compensato ad usura dalla aumentata possibilità di successo della riforma. Dall'esame del bilancio del Ministero del tesoro risulta che per l'esercizio 1950-51 è previsto un gettito di ricchezza mobile di 129 miliardi, ossia un ottavo del complesso delle entrate ordinarie. La riduzione di aliquote da noi proposta, il due per cento sulla categoria B, potrebbe incidere teoricamente con una riduzione di un cinque, sei per cento sulla cifra anzidetta di 129 miliardi. Praticamente però la contrazione del gettito sarebbe nulla perchè l'abbassamento delle aliquote avrà per conseguenza certa una maggiore approssimazione del reddito dichiarato a quello reale.

**ZOLI, relatore di maggioranza.** E le 240 mila lire?

**ORIGLIA.** Egregio relatore, la massima parte delle aziende paga ben più di 240 mila lire.

**VANONI, Ministro delle finanze.** Non è vero, abbiamo i dati precisi.

**ORIGLIA.** Oggi per una modesta azienda, per un modesto esercizio commerciale si fanno

pagare milioni e milioni di imposte di ricchezza mobile, e si arriva anche a due, tre milioni richiesti dall'Amministrazione finanziaria; i redditi di 240 mila lire si accertavano due o tre anni fa, non nel 1950.

RAJA. Oggi non esistono i redditi di 240 mila lire.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Per non parlare di altre categorie, allora le dirò che il 50 per cento degli avvocati paga redditi di 240 mila lire.

RAJA. Ma qui parliamo di aziende.

ORIGLIA. Mi pare che non si possa escludere anche una lieve riduzione di aliquota, come da me proposto, considerate anche le possibilità di recupero offerte dalla molteplicità e dalla flessibilità dei vari cespiti del nostro sistema tributario.

Onorevoli senatori, di fronte ad una entrata di 1.500 miliardi, la riduzione di aliquote richiesta dal nostro emendamento è da considerarsi di trascurabile entità, soprattutto paragonata al vantaggio che, anche sul terreno politico, ne deriverà allo Stato; per cui chiedo l'approvazione dell'emendamento.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Credo che dobbiamo tutti in primo luogo tutelare la solidità del bilancio.

Io ho molti dubbi che queste proposte riduzioni di aliquote possano concorrere a tale effetto. Credo piuttosto che, senza volerlo da parte di coloro che le propongono, non siano altro che attentati alla solidità del bilancio. Credo che i senatori in questa materia non debbano prendere iniziative, e che solo il Ministro possa prenderle. Se il Ministro delle finanze propone una riduzione, ben volentieri l'accetto, ma non verrò mai io a proporre una riduzione. Qui non si fa altro che proporre riduzioni di entrate e aumenti di uscite. Signori, in questo modo noi roviniamo il Paese.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. È difficile comprendere l'emendamento del senatore Origlia, l'ultimo intendo, col quale egli praticamente vuole portare l'aliquota per la categoria B vicinissima a quella per la categoria C.

Il senatore Origlia, dopo aver prima proposto che i redditi di categoria B e C fossero diminuiti, propone ora il lasciare invariato quello di categoria C che riguarda i redditi di lavoro. (*Interruzione del senatore Origlia*). Mentre si limita a chiedere la riduzione dell'aliquota per i redditi misti di capitale e lavoro, abbandona i redditi di puro lavoro professionale, per i quali dice: sta bene il 12 per cento. Ora ella comprende che non è facile trovare una giustificazione se non in una visione particolare, in una sensibilità particolare che il senatore Origlia possa avere, perchè diversamente... (*Interruzione del senatore Origlia*). Onorevole Origlia, non posso discutere se i suoi emendamenti sono a fisarmonica. Ella ha detto da ultimo che la riduzione riguarda solo la categoria B. Di fronte alla mia osservazione, si riferisce nuovamente a quelli di categoria C. Io discuto l'emendamento, come ella l'ha presentato.

PRESIDENTE. Vorrei chiedere all'onorevole Origlia e agli altri presentatori quale è la stesura definitiva dell'emendamento.

ORIGLIA. È la seguente: « A partire dalla stessa data del 1° gennaio del 1951 le aliquote dell'imposta di ricchezza mobile per i redditi di categoria B e C/1 sono rispettivamente fissate nella misura del 16 per cento e del 10 per cento ».

PRESIDENTE. Chiedo ora alla Commissione di esprimere il proprio parere su questa ultima dizione.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Evidentemente i calcoli che ha fatto il senatore Origlia su quella che è la diminuzione del gettito dovrebbero essere variati; poichè il senatore Origlia ci ha detto quella che era la diminuzione del gettito in funzione del suo emendamento. Ad ogni modo credo che siano decisive le osservazioni fatte dal senatore Ricci. Noi rappresentiamo la Commissione finanze e tesoro e dobbiamo perciò preoccuparci anche di queste conseguenze. E non è senza stupore che vediamo risorgere questa questione che non è preclusa formalmente, ma che lo è nella sostanza. Quando noi abbiamo discusso e votato il passaggio agli articoli, abbiamo anche votato un ordine del giorno presentato dalla Commissione finanze e tesoro che aveva per presupposto il mantenimento delle aliquote. L'ordine del giorno era

il seguente: « Il Senato ritenuto che l'organizzazione dei rapporti fra contribuenti e Amministrazione finanziaria . . . ».

FORTUNATI. Ma quell'ordine del giorno non è stato votato.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Mi pareva che fosse stato votato.

RICCI FEDERICO. Non è stato nemmeno discusso.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Allora rettifico. Quel giorno c'era tanta euforia che mi pareva avessimo votato tutto.

La Commissione finanze e tesoro espresse già il suo pensiero su questo ordine del giorno. Oggi come oggi noi riteniamo che non sia possibile addivenire ad una diminuzione di aliquote superiori a quelle concesse con quattro strumenti, non con tre, secondo il disegno di legge approvato dalla Commissione, perchè ritiene che non si possa correre questo rischio. Dico con quattro strumenti, perchè il senatore Fortunati, coerente del resto alla sua proposta di emendamento ad alcuni articoli che si riferiscono alla finanza locale, dimentica che una notevole riduzione è portata in sede di correzione a quelle che sono le esagerazioni delle contribuzioni e delle imposte comunali sui redditi.

Le tabelle che abbiamo presentato in calce alla relazione di maggioranza dimostrano la riduzione globale. Abbiamo dimostrato, cioè, in queste tabelle, che un contribuente che oggi è tassato per 300 mila lire — onorevole Origlia stia sicuro che sono molti i cittadini italiani, anche se lei non vive molto vicino ad essi, che hanno un reddito tassato di 300 mila lire — . . .

ORIGLIA. Al mio paese non ce ne sono.

ZOLI, *relatore di maggioranza*. Ella è fortunato; non è questione di nord e di sud, ma io che sono stato nel sud per diverso tempo posso assicurare che sono molti i cittadini italiani che non hanno un reddito superiore.

Dunque un reddito accertato di 300 mila lire passa da una imposta di 128.366 lire ad un'imposta di 17.224 lire come è indicato nella tabella dei contribuenti di categoria B con due figli a carico; i contribuenti con un milione di reddito tassabile, che oggi pagano 477.619 lire cioè il 47,76 per cento, avranno domani una tassazione ridotta di oltre il 50 per cento perchè pagheranno 221.264 lire; i contribuenti di 5 milioni, che sono quelli che lei conosce da vi-

cino, oggi pagano lire 2.836.000 il che certamente è troppo: ma domani, di fronte ad una tassazione di 1.678.609 lire, non potranno rifiutarsi. Qui è questione di punto di vista. Mi duole che ella non abbia letto la relazione: queste cifre comprendono tutto, inclusa la tassa di famiglia, che dal 21,60 per cento che ella paga a Milano e che paghiamo noi a Firenze per il 1949, si riduce all'8 per cento. Abbiamo la riduzione del 13 per cento . . . (*Interruzione dell'onorevole Fortunati*). Sì, secondo le nostre proposte. Noi difendiamo il nostro sistema, non il suo; perchè se ella dicesse che tutte quelle riduzioni che ella propone dovrebbero trovare una contropartita in mancate riduzioni in sede di imposta di famiglia, tutto il suo ragionamento cadrebbe. Tutte queste agevolazioni che ella vuol concedere al contribuente non verrebbero in realtà più concesse, perchè ella, dica la verità, le riprenderebbe attraverso la finanza locale. Si avvantaggerebbero pertanto i suoi bilanci, ma non quello dello Stato. Ora, queste riduzioni da noi proposte sono tali, sono indubbiamente così rilevanti che, in piena coscienza, si può ritenere che il cittadino italiano possa dire la verità. Perchè svalutare, onorevole Fortunati, la franchigia delle 240 mila lire? È verissimo che la franchigia di 240 mila lire funziona solo per i redditi bassi, ma proprio questo è il nostro intento; perchè è in questo modo che si raggiunge una certa progressione, sia pur rapida, per il reddito di 500 mila lire, e per il reddito di oltre un milione. Ma è sempre una riduzione notevole per i redditi bassi, di cui noi ci preoccupiamo, anzi più noi che voi. (*Indica l'estrema sinistra*). E dov'è, onorevole Fortunati, la contraddizione tra i due principi, cioè i due sistemi, l'abbattimento, la diminuzione delle aliquote per la complementare e la mancata riduzione dell'imposta proporzionale nei redditi di ricchezza mobile? Noi credevamo di esserci spiegati abbastanza, dicendo che questo è un primo provvedimento che dovrebbe avviare la finanza dello Stato su una via completamente diversa, quella di fare dell'imposta personale la fonte di gettito principale. Noi ci indirizziamo su questa nuova via per questa imposta, ma dobbiamo per necessità mantenere ferme per ora le imposte reali. Per queste considerazioni, ma prima di tutto per le considerazioni concisamente esposte dal senatore Ricci, la Commis-

1948-50 - DXV SEDUTA

DISCUSSIONI

18 OTTOBRE 1950

sione insiste per respingere l'emendamento proposto dall'onorevole Fortunati e quello del senatore Origlia.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi sono stati richiesti alcuni minuti di sospensione, perchè alcuni senatori vorrebbero intendersi su questo problema.

Sospendo pertanto la seduta per qualche minuto.

*(La seduta, sospesa alle ore 17,25, è ripresa alle ore 17,55).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle finanze, onorevole Vanoni.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Onorevoli colleghi, la questione sulla quale sono invitato ad esprimere il mio pensiero è certamente la più delicata di tutto il progetto che vi è portato innanzi, almeno nei termini in cui è stata prospettata e per quanto riguarda gli emendamenti di cui mi debbo occupare.

Premetto che nessuno è più desideroso del Ministro proponente questa legge di ottenere una formulazione e una distribuzione del peso tributario da garantire al cento per cento il risultato finale, non fosse altro che per l'orgoglio personale di condurre in porto un tentativo di questo genere. Ma credo che farei un cattivo servizio a me stesso, e soprattutto al Paese, se dimenticassi che qui non si tratta solo di realizzare un'organizzazione del sistema tributario, ma di farlo in modo da non scuotere la pubblica finanza, e non scuoterla in un momento in cui abbiamo appena raggiunto una certa situazione di stabilità, mentre alcune situazioni internazionali rendono sempre più difficile la conservazione di questa relativa stabilità. Nel fare le proposte contenute nel disegno di legge e che, in parte, sono state corrette dopo l'intervento della Commissione di finanza, per quanto riguarda le aliquote per l'imposta complementare ho cercato di pesare il meglio possibile il rischio connesso col tentativo di sistemazione del peso del nostro complesso sistema tributario.

Credo che quando il senatore Fortunati e il senatore Origlia hanno proposto una riduzione delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile siano stati un po' attratti dal fascino dei numeri e non abbiano guardato la sostanza delle

cose, rispetto alla quale la proposta contenuta nel disegno di legge, di applicare un abbattimento o una riduzione alla base di 240 mila lire rappresenta veramente un elemento rivoluzionario, un elemento estremamente preoccupante per chi guarda la situazione dell'immediato futuro gettito della nostra imposizione diretta, molto più preoccupante di quello che non avrebbe potuto essere l'accordare una riduzione di un uno o un due od un tre per cento sulla aliquota assoluta della ricchezza mobile, lasciando però soggetto alla stessa aliquota tutto il reddito senza deduzione alla base di imponibile. E vi dico subito due cifre che documentano questa mia impostazione. Osservando i ruoli della imposta di ricchezza mobile del 1950 si ha che, per la categoria B, il reddito medio iscritto è di 411 mila lire, e, per la categoria C/1, il reddito medio iscritto è di 126 mila lire. Queste cifre rappresentano i risultati di una notevole attività dell'Amministrazione finanziaria, perchè i ruoli del 1950 rappresentano un aumento del 30 per cento rispetto ai ruoli del 1949 (il confronto è fatto esclusivamente con i ruoli principali, in maniera da escludere il più possibile l'elemento perturbativo delle annate arretrate). L'anno 1949 rappresentava già un aumento del 30 per cento rispetto al 1948.

Ora, ciò nonostante, abbiamo una situazione che ci dice che dedurre 240 mila lire dal reddito imponibile delle categorie B e C/1 rappresenta un notevole sacrificio che in questo momento fa la pubblica finanza per realizzare un equilibrio accettabile da parte del contribuente. È difficile, per non dire impossibile, con i dati che sono a nostra disposizione, arrivare ad una valutazione quantitativa di questo sacrificio in modo esatto; però ho potuto fare, o far fare, il calcolo rispetto all'imposta complementare. Per togliere di mezzo eventuali preoccupazioni intorno all'andamento degli accertamenti della imposta complementare, premetterò che, fatto cento il 1948, i redditi iscritti a ruolo nel 1950 si dividono secondo queste categorie: redditi da 60 mila a 90 mila sono diminuiti come numero da 100 del 1948 a 94 del 1950, mentre come redditi medi sono aumentati rispettivamente come da 100 a 106. Il che sta ad indicare un maggior addensamento dei redditi accentrati verso il limite superiore della classe di reddito. I redditi da 90 a 151 mila lire, sono aumentati

di numero al 141 per cento e come imponibile al 142 per cento.

I redditi da 151.000 a 252.000 lire sono aumentati da 100 a 167 come numero, e da 100 a 169 come ammontare; i redditi da 252.000 a 505.000 lire sono aumentati come numero da 100 a 195, come ammontare da 100 a 200; i redditi da 505.000 a 755.000 lire sono aumentati come numero da 100 a 234, e come ammontare da 100 a 221; i redditi da 755.000 lire a 1.005.000 sono aumentati come numero da 100 a 150, e come ammontare da 100 a 144; i redditi da 1.005.000 a 5.005.000 lire sono aumentati come numero da 100 a 280, e come ammontare da 100 a 268; i redditi da 5 a 10 milioni sono aumentati come numero da 100 a 350, e come ammontare da 100 a 277; i redditi sopra i 10 milioni di lire sono aumentati come numero da 100 a 1.720, e come ammontare da 100 a 1.382.

FORTUNATI. Onorevole Ministro, si tratta di redditi accertati o definitivi?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Accertati. Noi parliamo solo degli iscritti a ruolo.

RICCI FEDERICO. Quanti sono gli iscritti a ruolo?

VANONI, *Ministro delle finanze*. Gli iscritti a ruolo sono in tutto, per l'anno di competenza, 1.010.004 che riflettono l'anno di competenza, più 548.927 degli anni precedenti.

Ora, dicevo, con questi dati ho voluto documentare lo sforzo che l'Amministrazione ha fatto per migliorare gli accertamenti ed è sintomatico che il miglioramento sia soprattutto nelle classi medie ed alte di reddito, che sono quelle che ci interessano dal punto di vista politico, oltre che tributario. Prego il Senato di considerare che certi sbalzi percentuali, per quanto parzialmente soddisfacenti, non colmano la lacuna negli accertamenti dei redditi più elevati, perchè il punto di partenza di questi redditi era estremamente basso. Ma, tenuto conto di questo sforzo della Amministrazione io ho voluto far calcolare, sulla base del gettito di competenza del 1950, quale avrebbe potuto essere l'incidenza della riduzione della franchigia delle 240.000 lire e del nuovo tasso di aliquota. Se gli accertamenti restassero quelli che sono, noi perderemmo circa il 70 per cento del gettito del 1950. Io credo che siano sufficienti queste poche cifre che ho potuto dare, reddito medio della ricchez-

za mobile, incidenza così elevata portata dalle nuove aliquote sul gettito dell'imposta complementare, per dire che il Governo non può fare un passo innanzi, oltre a quello che ha proposto, sulla strada della riduzione delle aliquote nelle attuali condizioni.

Perchè è opportuno che io ripeta quello che ho avuto occasione di dire quando ho parlato a chiusura della discussione generale su questo disegno di legge. Non è che le aliquote che noi oggi presentiamo siano il punto di arrivo della sistemazione delle aliquote della nostra imposizione diretta; sono il punto di conciliazione delle diverse esigenze che in questo momento operano intorno alle aliquote medesime. Ma se la riforma darà quei risultati che noi ci aspettiamo e che abbiamo il diritto di aspettarci, un ulteriore passo sarà fatto nella riduzione delle aliquote, soprattutto per quanto riguarda le imposte reali, così come è stato suggerito da alcuni proponenti gli emendamenti.

Ma voglio fare anche un'ultima considerazione per dimostrare come sia impossibile fare nell'attuale condizione di cose, di fronte alla nostra situazione di bilancio e alle spese che urgono, un ulteriore passo nella riduzione delle aliquote. Io ho fatto calcolare un prospetto di confronto fra la somma delle aliquote dell'imposizione comunale, provinciale, statale e camerale, compresi gli aggi di riscossione e le addizionali per l'E.C.A., in Italia, secondo il progetto che è stato in questo momento esaminato, e le aliquote delle imposte nei principali Paesi per classi di reddito rese tra di loro omogenee. Prego di notare che in questo confronto non è stato possibile tener conto delle imposte locali in tali Paesi, anche perchè generalmente l'imposizione locale non si svolge attraverso la forma dell'imposizione del reddito, ma attraverso altre forme di imposizione.

Ora, per un reddito di categoria B — e il confronto quindi è fatto rispetto all'imposta che ha le maggiori aliquote reali nel nostro Paese — per un reddito di 600 mila lire, in Italia abbiamo un'aliquota del 17,6 per cento, in Inghilterra abbiamo un'aliquota del 37,85 per cento, negli Stati Uniti del 16,60 per cento ed in Francia del 27,79 per cento; per un reddito di un milione noi avremo in Italia un'aliquota del 23,24 per cento, in Inghilterra del 40,70 per cento, negli Stati Uniti del 16,60 per cento ed

in Francia del 32,77 cento; per un reddito di 2 milioni in Italia un'aliquota del 29,04 per cento, in Inghilterra del 42,85 per cento, negli Stati Uniti del 17,49 per cento ed in Francia del 39,68 per cento; per un reddito di 5 milioni in Italia un'aliquota del 34,71 per cento, in Inghilterra del 48,11 per cento, negli Stati Uniti del 21,16 per cento e in Francia del 55,92 per cento; per un reddito di 10 milioni in Italia un'aliquota del 38,01 per cento, in Inghilterra del 58,01 per cento, negli Stati Uniti del 28,35 per cento ed in Francia del 71,95 per cento; per un reddito di 15 milioni in Italia un'aliquota del 39,22 per cento, in Inghilterra del 65,14 per cento, negli Stati Uniti del 34,89 per cento, ed in Francia del 77,30 per cento; per un reddito di 20 milioni in Italia un'aliquota del 40,10 per cento, in Inghilterra del 70,46 per cento, negli Stati Uniti del 39,74 per cento, in Francia del 79,98 per cento.

Mi pare che queste cifre confermino che, anche nei confronti della pressione media internazionale, lo sforzo che il Governo fa con questa legge è apprezzabile.

Io credo che sia un errore politico, che commettiamo tutti insieme, diminuire il valore dell'offerta che è fatta con questa legge con una sostanziale diminuzione delle aliquote che vengono proposte, perchè credo che anche sia un errore discutere separatamente, come ci siamo un po' avviati, e l'aliquota della ricchezza mobile, e i minimi imponibili con la relativa franchigia e poi tutti gli altri emendamenti e proposte che si susseguono, ivi compresa la proposta dell'aliquota per l'imposizione comunale.

Nell'impostare e nel discutere questi problemi io ho preferito impostarli e discuterli *in toto*, e ciò vuol dire che le proposizioni che il Governo ha fatto con il disegno di legge, su tutti i fronti nei quali si svolge la nostra imposizione diretta, rappresentano un massimo oltre il quale non è possibile andare senza mettere in serio pericolo il gettito della nostra imposizione diretta.

Io sono pertanto costretto ad insistere presso il Senato perchè le proposizioni contenute nel disegno di legge, con gli emendamenti proposti dalla Commissione ed accettati dal Governo, vengano integralmente accolte dal Senato perchè è evidente che, in caso contrario, dopo queste mie dichiarazioni difficilmente mi sarebbe

possibile continuare a portare la responsabilità del gettito della nostra imposizione se si andasse a determinazioni che a me sembrano imprudenti, inaccettabili, di fronte alla valutazione obiettiva che ho avuto l'onore di portare davanti alla vostra considerazione. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Onorevole Presidente, a nome del Gruppo comunista io desidero fare una dichiarazione circa la posizione reale della questione.

Tanto il collega Ricci quanto il collega Zoli, quanto l'onorevole Ministro hanno dipinto gli emendamenti nostri come emendamenti che avrebbero, consapevolmente o inconsapevolmente, lo scopo di attentare alla stabilità del bilancio. L'onorevole Ministro ha creduto opportuno anticipare alcuni dati che starebbero a confermare, in un piano razionale, la tesi dell'attentato.

Ebbene, io credo di poter portare altri dati che possono documentare proprio la legittimità finanziaria della nostra proposta.

Dalle pubblicazioni ufficiali risulta che nel 1949 il reddito imponibile a ruolo per l'imposta di ricchezza mobile era di 877 miliardi e 27 milioni. L'onorevole Ministro ha soggiunto, in questo momento, che per il 1950 vi sarebbe un incremento del 30 per cento: il che porterebbe l'imponibile a ruolo a 1.140 miliardi circa. Qualunque possano essere le considerazioni (le faremo in seguito), sui risultati della famosa, ormai troppo famosa, inchiesta Doxa, facendo riferimento, a titolo puramente indicativo, al risultato di questa inchiesta sul reddito del nostro Paese, si può arrivare alla conclusione che circa 371 miliardi di lire del reddito privato italiano appartengono a contribuenti con redditi inferiori a 240 mila lire. Se consideriamo la franchigia di 240 mila lire e una detrazione media di 72.000 lire per componenti familiari nei confronti di circa 8 milioni e 700 mila contribuenti italiani, si può argomentare che altri 2.700 miliardi, circa, di reddito non possono figurare nei ruoli. In conclusione, avremo, in totale, tra l'imponibile a ruolo, il reddito di coloro che non raggiungono l'imponibile, la franchigia e le detrazioni relative a tutti i contribuenti, una quota del reddito pari a 4.200 mi-

liardi circa. È evidente che vi è un margine, in sede di accertamento, che oscilla da 1.000 a 1.800 miliardi, a seconda delle valutazioni che si possono prendere come valide a stimare il volume globale del reddito privato degli italiani (6.770-7.500 miliardi) e se si stimano in 1.500 miliardi i redditi dell'agricoltura non colpiti in sede d'imposta di ricchezza mobile. Allora, nel momento stesso in cui si pone il problema del reperimento degli evasori (evasori totali ed evasori parziali); nel momento stesso in cui la maggioranza della Commissione prospetta un ordine del giorno in cui si invita il Governo a presentare a breve scadenza un provvedimento legislativo che deve eliminare le zone di privilegio manifestatesi nel nostro Paese, dobbiamo noi, con serena responsabilità, dire: oggi, in sede di imposta di ricchezza mobile, vi sono le condizioni soggettive e oggettive per ridurre le aliquote senza ridurre il gettito. Vi è un margine di evasione in atto da 1.000 a 1.800 miliardi di reddito.

Questa era la prima considerazione che desideravo fare a nome del Gruppo che rappresento, perchè ci sembra che, anche dal punto di vista della serietà dei nostri lavori, a nessuno sia lecito sollevare avventatamente e superficialmente il dubbio che vi siano proposte nostre, che abbiano lo scopo di attentare al livello del gettito tributario, senza una analisi della struttura e della distribuzione del carico tributario nel nostro Paese.

Le proposte sono state meditate, vagliate alla luce di un materiale documentario che è più ampio e più criticamente elaborato di quello che è a disposizione del Ministro per le finanze.

In secondo luogo, onorevole Ministro, lei ha voluto anticipare i risultati circa la distribuzione dei contribuenti italiani nei ruoli 1950 dell'imposta complementare progressiva sul reddito. La questione sarà sollevata da noi a tempo e luogo opportuni: ma a me è noto, per dichiarazione esplicita di diversi uffici periferici, che i ruoli per il 1950 dell'imposta complementare progressiva sul reddito non sono ancora stati emessi. Quindi è chiaro che i dati che ci ha riferito non possono riflettere proprio la situazione degli accertamenti 1950, se è vero — come è vero — che i ruoli non sono stati pubblicati.

Terza considerazione. La determinazione della pressione tributaria nei confronti in-

ternazionali, cui si è riferito l'onorevole Ministro, presuppone evidentemente, ai fini di una valutazione economica e quindi ai fini di una valutazione delle condizioni oggettive del mercato del nostro Paese e delle condizioni oggettive dell'imposizione, una misura della aliquota reale e non della aliquota legale. Se nei diversi Paesi, per le diverse classi di reddito, vi è un diverso, sostanzialmente diverso livello di evasione, è chiaro che la pressione legale non illumina le questioni tributarie. Ella sa del resto, onorevole Ministro, che il carico delle imposte dirette nel bilancio preventivo 1950-51, che noi abbiamo approvato, rappresenta all'incirca il 3 per cento del reddito privato degli italiani. Il livello delle aliquote italiane che lei ci ha indicato, per classi di reddito, non ha pertanto alcun significato economico di fondo.

Per tutte queste ragioni e perchè noi non possiamo, nella nostra serietà e dignità di rappresentanti delle classi lavoratrici del nostro Paese, ammettere che alcuno possa porre in dubbio la serietà e la responsabilità delle proposte che abbiamo illustrate, insistiamo energicamente perchè l'emendamento sia messo in votazione e per la votazione chiediamo esplicitamente l'appello nominale, proprio perchè siano fissate le singole responsabilità politiche.

PRESIDENTE. Domando al senatore Origlia se insiste sul suo emendamento.

ORIGLIA. Noi attendiamo l'esito della votazione per appello nominale sull'emendamento Fortunati; poi decideremo sul da farsi circa il nostro emendamento.

#### Votazione per appello nominale.

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che dai senatori Voccol, Cerruti, Fiore, Rizzo Domenico, Menotti, Maffi, Adinolfi, Farina, Fantuzzi, Nobili, Troiano, Ruggeri, Gua, Fortunati, Ferrari, Lanzetta, Giacometti, Grisolia, Locatelli, Rastori, Musolino, Tambarin, Picchioti e Cermignani è stato richiesto che la votazione sull'articolo 14-bis proposto dai senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti, sia fatta per appello nominale. Estraggo pertanto a sorte il nome del senatore dal quale dovrà cominciare l'appello.

(È estratto a sorte il nome del senatore Guarenti).

1948-50 - DXV SEDUTA

DISCUSSIONI

18 OTTOBRE 1950

Avverto il Senato che chi voterà *sì* intende accettare l'articolo 14-*bis*, chi voterà *no* intende respingerlo.

Prego il senatore segretario di procedere all'appello nominale.

MOLINELLI, *Segretario*, fa la chiama.  
(Segue la votazione).

Rispondono *sì* i senatori:

Alberti Giuseppe,  
Barbareschi, Bei Adele, Bibolotti, Boccassi,  
Cappellini, Castagno, Cavallera, Cermenati,  
Cermignani, Cerruti,  
Della Seta, D'Onofrio,  
Fabbri, Fantuzzi, Farina, Ferrari, Fiore,  
Flecchia, Fortunati,  
Ghidetti, Giacometti, Giua, Grieco, Grisolia,  
Lanzetta, Locatelli, Lussu,  
Maffi, Marani, Mariotti, Massini, Menotti,  
Minio, Molinelli, Musolino,  
Pastore, Picchiotti, Pieraccini, Platone, Putinati,  
Ristori, Rizzo Domenico, Romita, Roveda,  
Ruggeri,  
Sapori, Scoccimarro, Sereni,  
Tambarin, Tamburrano, Terracini, Tonello,  
Troiano,  
Voccoli,  
Zanardi.

Rispondono *no* i senatori:

Anfossi, Angelini Cesare, Asquini, Azara,  
Baracco, Bastianetto, Bellora, Beltrand, Benedetti Luigi, Bertone, Bisori, Bocconi, Boeri,  
Boggiano Pico, Borromeo, Bosco, Braccesi,  
Braitenberg, Braschi, Bubbio, Buizza,  
Cadorna, Caporali, Carbonari, Carboni, Carrelli, Caristia, Caron, Casardi, Caso, Castelnuovo, Cemmi, Cerica, Ceschi, Ciampitti, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Coffari, Conci,  
De Bosio, De Gasperis, De Luca, Di Giovanni, Di Rocco, Donati,  
Elia,  
Fantoni, Farioli, Fazio, Ferrabino, Filippini, Focaccia,  
Galletto, Genco, Gerini, Ghidini, Grava, Guarenti, Guglielmone,  
Italia,  
Jacini, Jannuzzi,  
Lamberti, Lavia, Lazzaro, Lepore, Lodato,  
Longoni, Lovera, Lucifero,

Magli, Magrì, Marchini Camia, Marconcini, Martini, Mastino, Mazzoni, Medici, Miceli Piccardi, Momigliano, Monaldi, Mott,  
Nitti,  
Origlia, Ottani,  
Page, Panetti, Paratore, Parri, Pasquini, Pazzagli, Perini, Persico, Pezzini, Piemonte, Piscitelli,  
Quagliarello,  
Raffener, Reale Vito, Restagno, Ricci Federico, Ricci Mosè, Riccio, Rizzo Giambattista, Romano Antonio, Ruini, Russo,  
Sacco, Saggiaro, Salomone, Salvi, Sanmartino, Santonastaso, Schiavone,  
Tafari, Tartufo, Tessitori, Tissi, Tomasi Della Torretta, Tomè, Tommasini, Tosatti, Toselli, Traina, Tripepi, Tupini,  
Uberti,  
Valmarana, Vanoni, Varaldo, Varriale, Vignani, Vischia,  
Zane, Zelioli, Zoli.

Si astiene il senatore Sanna Randaccio.

#### Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni, con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza.

BISORI, *Segretario*:

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere quando si provvederà ad assicurare il regolare funzionamento della Pretura di Gallarate che manca attualmente del primo pretore, del pretore e di alcuni funzionari di cancelleria (1406).

BUFFONI.

Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, per conoscere quali provvedimenti sono stati presi o si intende di prendere per dare una giusta soddisfazione alle richieste dei Presidenti dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere di Milano, dell'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti di Venezia, dell'Accademia delle scienze di Torino e dell'Accademia della Crusca di Firenze (1407).

BUFFONI.



Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non crede giusto e opportuno includere nel programma trimestrale di contributi, quello per l'edificio scolastico di Burago Molgora (Milano), che ha le sue cinque classi elementari in due sole aule antigieniche e assolutamente insufficienti, con grave disagio della popolazione scolastica (1408).

LOCATELLI.

Al Ministro del tesoro, per sapere se non crede giusto estendere — come dal progetto approvato dal Governo e in corso di trasmissione al Parlamento — la generale perequazione delle pensioni per i pensionati e pensionandi dello Stato, a quelle degli Enti locali, con un provvedimento per il quale il sistema di liquidazione delle pensioni sia uguale, tanto per gli appartenenti al fondo pensioni degli Enti locali quanto per quelli appartenenti al fondo pensioni della Cassa di previdenza degli Enti stessi (1409).

LOCATELLI.

Al Ministro dei trasporti, perchè tenendo conto del parere favorevole espresso dall'Ispettorato compartimentale di Milano, solleciti la concessione per il servizio automobilistico Baggio-Assago-Milano, considerando che, tra l'altro, il comune di Assago non ha nessun mezzo di trasporto pubblico, con gravissimo danno della popolazione e degli operai, che debbono ogni giorno recarsi al lavoro a Milano. (1410).

LOCATELLI.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sull'articolo 14-bis proposto dai senatori Ruggeri ed altri:

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Votanti . . . . .     | 194 |
| Maggioranza . . . . . | 98  |
| Favorevoli . . . . .  | 56  |
| Contrari . . . . .    | 137 |
| Astenuti . . . . .    | 1   |

(Il Senato non approva).

Domando al senatore Origlia se mantiene il suo emendamento rimasto in sospenso.

ORIGLIA. A seguito della dichiarazione fatta dall'onorevole Ministro, che le aliquote che sono state stabilite non sono il punto di arrivo, ma che successivamente, se le dichiarazioni che verranno fatte dai contribuenti saranno effettivamente rispondenti al vero, le aliquote verranno ridotte, prego l'onorevole Ministro di accettare il nostro emendamento come raccomandazione, e quindi lo ritiro.

PRESIDENTE. Segue l'articolo 14-ter proposto dai senatori Ruggeri, Fortunati e Cerruti del seguente tenore:

#### Art. 14-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 1951 i redditi dominicali dei coltivatori diretti, il cui importo annuo netto non raggiunga lire 5.000 riferite al triennio 1937-1939, sono esenti dalle imposte sui terreni e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali.

Le proprietà che in base al comma precedente sono state esentate dalle imposte sui terreni, sono pure esentate dall'imposta sul reddito agrario e dalle relative sovraimposte.

L'accertamento delle condizioni di esenzione è demandato alle Commissioni censuarie comunali e in grado di appello alle Commissioni censuarie provinciali.

Ha facoltà di parlare il senatore Cerruti per svolgere questo emendamento.

CERRUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alcuni giorni or sono, in sede di discussione della legge stralcio, il mio carissimo amico e collega Spezzano, illustrando l'emendamento col quale noi proponevamo che le proprietà con superficie inferiore ai 50 ettari non fossero assoggettate allo scorporo, ebbe occasione di giustamente affermare che la maggioranza rivolge continuamente lodi sperticate alla piccola proprietà diretta coltivatrice ed elargisce laute promesse di promuoverla, sostenerla ed incrementarla, ma poi, all'atto pratico, queste promesse restano nel limbo delle platoniche intenzioni. Infatti il nostro emendamento è stato senz'altro respinto.

Oggi, in sede di perequazione tributaria, noi offriamo alla maggioranza una occasione ve-

ramente importante, con la quale essa avrebbe modo di dimostrare, non soltanto a parole ma attraverso fatti concreti, la sua tanto conclamata sollecitudine verso la piccola proprietà diretta coltivatrice, specialmente oggi ch'essa attraversa un periodo irto di difficoltà di ogni genere; anzi questa situazione di disagio e di crisi non accenna affatto a qualche miglioramento, ma presenta sempre più sintomi e prospettive di una continua ed ulteriore depressione. Con questo nostro emendamento, chiaro ed esplicito, si propone che la piccola proprietà diretta coltivatrice sia esentata dall'imposta fondiaria e dalle relative sovrainposte comunali e provinciali. Com'è noto i proprietari conduttori di fondi, tra i quali vi sono, naturalmente, i coltivatori diretti (intendendo per coltivatori diretti coloro che lavorano la terra con le proprie braccia e con l'aiuto dei componenti le rispettive famiglie contadine), pagano l'imposta fondiaria su due imponibili diversi: il primo è il reddito dominicale, vale a dire il frutto del capitale fondiario; il secondo è il reddito agrario, vale a dire il frutto del capitale di esercizio (circolante e scorte vive e morte) più il compenso al lavoro direttivo, escluso quello manuale da chiunque venga prestato. L'imposta fondiaria è del 10 per cento, tanto sul reddito dominicale quanto su quello agrario. Entrambi gli imponibili sono poi accertati mediante la stima censuaria catastale. Oggi le tariffe di estimo sono ancora quelle prebelliche della revisione generale che venne effettuata nel periodo 1937-39, moltiplicate per il coefficiente di 12, però, agli effetti fiscali, possiamo dire che trattasi di un coefficiente di circa 22 volte tanto, perchè nel frattempo vennero pure elevate le aliquote dell'una e dell'altra imposta.

Va da sè che, oltre la imposta erariale, e ciò tanto per l'uno quanto per l'altro reddito imponibile, vi sono poi le sovrainposte comunali e provinciali che gravano con notevoli aliquote e fanno sì che il tributo complessivo, in definitiva, venga moltiplicato, toccando in molti luoghi persino il quadruplo di quello erariale. Ad esempio, un seminativo irriguo della superficie di 5 ettari, sito nella provincia di Milano, paga 9.806 lire all'anno di tributi erariali, ma con le sovrainposte e gli annessi e connessi in tutto viene a pagare circa 37.000

lire all'anno. Bisogna convenire che, con questi chiari di luna, una imposta di tale entità per un modestissimo podere dell'ampiezza di 5 ettari acquista un peso veramente preoccupante.

Vediamo ora di chiarire per quali ragioni noi chiediamo l'esonero da ogni imposta fondiaria e relative sovrainposte a beneficio dei piccoli proprietari coltivatori diretti. A tal fine credo opportuno precisare subito che da parte nostra per fissare in modo concreto ed inequivocabile chi sono coloro che, agli effetti fiscali, debbono essere considerati quali coltivatori diretti e, quindi, come tali, esentati da ogni imposta e sovrainposta fondiaria, abbiamo fatto ricorso al limite massimo del reddito dominicale di lire 5.000 per ettaro, riferito alla stima del Catasto del 1937-39. Ora, considerando che un buon seminativo irriguo della pianura risicola piemontese comporta un reddito dominicale all'incirca di 1.000 lire per ettaro, ciò significa che, secondo la nostra proposta, verrebbero esentati i coltivatori diretti di un podere della superficie massima di 5 ettari e con quelle caratteristiche di qualità e di classe. Su questo podere lavorano in permanenza tre persone, vale a dire, trattasi realmente di una piccola famiglia contadina. È ovvio che, se il reddito unitario dovesse aumentare, la superficie complessiva suddetta verrebbe a ridursi e viceversa; tuttavia, poichè il calcolo di questa superficie l'abbiamo riferito ad una qualità di coltura che impegna sul fondo un numero medio di unità lavorative per ettaro, ed il reddito massimo rimane invalicabile, comunque risulti l'estensione del fondo e la coltura corrispondente la composizione del nucleo familiare non potrebbe subire variazioni sensibili: resterebbe sempre una piccola famiglia contadina.

Ciò premesso, noi chiediamo l'esonero dall'imposta fondiaria dei proprietari coltivatori diretti per quattro ordini di concetti fondamentali: 1) perchè trattasi di un reddito prevalentemente di lavoro manuale; 2) perchè in tal caso la terra è uno strumento che, economicamente parlando, non è affatto dissimile dai beni strumentali di cui si serve l'artigianato; 3) perchè si tratta di un reddito minimo; 4) per ragioni umane e sociali.

Vediamo il primo punto. Non vi è dubbio che, se il contadino intendesse vivere con la propria

famiglia col reddito netto del valore del fondo il quale fosse, ad esempio, convertito in titoli di Stato non sarebbe nemmeno in grado di sfamarsi, perchè trattandosi di un valore complessivo patrimoniale di 1.800.000 lire (5 ettari per 360.000 lire per ettaro) è lapalessiano che le 90.000 lire all'anno di interesse non gli servirebbero proprio a niente. Insomma, egli non può assolutamente apparire in veste di capitalista. È solo lavorando il fondo, congiuntamente ai membri della propria famiglia, che egli sarà in condizioni di ricavare dal suo lavoro i mezzi per vivere. Del resto, è notorio che il valore della produzione lorda del fondo, grosso modo, è in media dovuto per l'80 per cento al lavoro del contadino, tenuto calcolo del tempo effettivo ch'egli ed i suoi sono obbligati a dedicare alle cure della piccola azienda.

Secondo: il podere che la famiglia contadina possiede è, nella stragrande maggioranza dei casi, il prodotto del lavoro e del risparmio di alcune generazioni. A costo di inenarrabili fatiche, di rinunce e di sacrifici la famiglia contadina, purchè, ben inteso, sia assistita dalla salute e da molta fortuna, col passare degli anni incomincia a poter raggranellare qualche risparmio; dopo un'intera esistenza di lavoro può darsi che il volume di questo risparmio sia tale da consentire al contadino sprovvisto di terra di acquistare uno spezzone che egli stesso e i suoi familiari coltiveranno nelle ore e nei giorni in cui non andranno a prestare la propria opera alle dipendenze di terzi. Alla morte del contadino questo spezzone di terra viene trasferito agli eredi i quali continuano la stessa vicenda, finchè, dopo alcune generazioni e sempre che non intervenga una qualsiasi svalutazione monetaria o qualche altra infausta circostanza a sconvolgere i loro piani, lo spezzone originario, a poco a poco, si è trasformato in un piccolo podere capace di assorbire tutta l'attività che la famiglia contadina può dare, permettendo alla stessa di condurre, sia pure entro limiti di povertà, una esistenza autonoma e relativamente tranquilla.

Ora, è proprio con lo stesso processo e lo stesso ritmo di accumulazione che, sia pure sotto mutate forme, gli artigiani riescono anch'essi ad impiantare la propria bottega, non solo, ma le macchine e gli attrezzi che sono in-

dispensabili, ad esempio, per attivizzare una modesta ma provvista officina di falegname o di fabbro, un laboratorio per confezionare le maglie, e così via, i quali rappresentano una entità patrimoniale che non è di certo inferiore a quella corrispondente ad un podere di buona terra irrigua dell'ampiezza di 5 ettari, come nel caso che abbiamo poch'anzi considerato. Così dicasi per il modo con cui tanto l'artigiano quanto il contadino svolgono la loro attività. Il primo si vale degli attrezzi e delle macchine, il secondo della terra: l'analogia è perfetta. Orbene, questa corrispondenza di processo formativo, di funzionamento e di entità patrimoniale sono tutt'altro che di poca importanza ai fini di concludere che, *rebus sic stantibus*, per evidenti ragioni, sia razionali che di equità e di giustizia, non si possa fare a meno di adottare, in un caso e nell'altro, lo stesso trattamento anche agli effetti fiscali. Come vedremo meglio in seguito, proprio in virtù della presente legge saranno esentati dall'imposta complementare e da quella di ricchezza mobile i redditi di categoria B e C/1 (la C/2 è già esentata con leggi precedenti) quando il reddito netto, ascrivibile alle persone fisiche, non superi le 240.000 lire all'anno. È noto che alla complementare soggiace il reddito complessivo della persona, che alla ricchezza mobile di categoria B sono ascrivibili i redditi misti di capitale e di lavoro, ed alla ricchezza mobile di categoria C/1 i redditi incerti e variabili di puro lavoro e quelli dell'artigianato in genere, sempre che, in quest'ultimo caso, gli impianti, le scorte e il numero dei dipendenti, non siano tali da classificare l'artigiano come piccolo imprenditore o commerciante, e da far presumere la esistenza di un vero e proprio capitale.

Terzo: siamo nel campo dell'esenzione dei redditi minimi. È noto che tale norma è scientificamente basata sulla teoria della decrescenza della utilità dei redditi. Se il reddito del contribuente è appena tale da essere tutto assorbito dai bisogni urgenti della esistenza, l'utilità di questo reddito acquista, nei confronti del soggetto, un valore incommensurabile. Il lato principalmente morale di ciò può essere espresso affermando che sussiste un minimo di ricchezza, ammesso che in casi del genere si

possa usare il termine di ricchezza, che non può assolutamente essere colpito dall'imposta sotto pena di sottrarre al soggetto ciò che rappresenta lo stretto necessario per la sua esistenza fisica. In questo caso si dice che la capacità contributiva del soggetto è nulla. Come abbiamo visto poch'anzi, il nostro diritto positivo arriva a stabilire questo limite massimo in 240.000 lire all'anno, tanto per la complementare quanto per la ricchezza mobile di categoria B, C/1 e C/2. Ed è appunto su questa teoria della decrescenza di utilità del reddito che si basa la progressività della aliquota dell'imposta, come si verifica nella complementare. In altre parole, siccome, man mano che il reddito aumenta come somma numerica, la sua corrispondente utilità diminuisce, se si vuole che il sacrificio del contribuente sia proporzionale proprio alla utilità del reddito e non alla somma numerica rappresentata dal reddito stesso, l'aliquota dev'essere progressiva rispetto a quest'ultima.

Si tratta ora di vedere se il reddito massimo del piccolo coltivatore diretto, che noi in base alla tariffa del 1937-39 abbiamo fissato in lire 5.000, possa rientrare nella categoria dei redditi minimi che, secondo il nostro diritto positivo, sono esentati dall'imposta. A tal uopo si tratterà semplicemente di determinare se, adottando un coefficiente di adeguamento per tradurre in termini attuali il complessivo reddito fondiario prebellico di cui trattasi, la somma che ne risulta non sia superiore alle 240.000 lire all'anno. È tutto qui. Proviamo: alle 5.000 lire di reddito dominicale bisogna, naturalmente, aggiungere anche il reddito agrario che il Catasto classifica a parte per ottenere in tal modo il reddito nel suo complesso. In genere, secondo la stima catastale, il reddito agrario è il 33 per cento di quello dominicale; perciò rispetto a 5.000 lire esso risulterà pari a 1650 lire. Il reddito lordo complessivo sarà quindi di 6650 lire. In merito al coefficiente di adeguamento, parlando sulla legge stralcio ho già avuto occasione di affermare ch'esso nella Valle Padana ha raggiunto la punta massima nel 1948 con la cifra di 43 volte tanto, ma che, successivamente, questo rapporto è diminuito e tende attualmente ancora a diminuire. Credo che oggi, a seconda delle diverse zone agrarie,

si possa assumere con tutta tranquillità un rapporto che oscilli da 32 a 38 volte tanto. Noi adotteremo il valore medio di 35, per cui, moltiplicando 6.650 lire per tale rapporto, si otterra un reddito complessivo attuale di 232.750 lire. Un risultato pressochè analogo lo si ottiene attraverso i bilanci delle piccole aziende del genere. Questo massimo di 5.000 lire in valore prebellico riportato in moneta attuale è dunque ancora inferiore al limite di 240.000 lire di cui abbiamo discusso in precedenza ed è molto probabile che in seguito, anzichè aumentare, sia piuttosto suscettibile di diminuzione.

Quarto. Per quanto le ragioni che noi abbiamo esposte finora siano più che sufficienti a giustificare l'esenzione dall'imposta fondiaria per i piccoli coltivatori diretti, aggiungiamo che, a sostegno di questa nostra tesi, non difettano anche validi motivi di carattere umano e sociale. Il lavoro che deve compiere il contadino si può classificare fra quelli più duri e più pesanti che esistono e che impongono una grande dose di rinunce e di sacrifici. I poeti cantano la terra per le sue bellezze naturali ed il fascino dei suoi misteri; coloro che abitano in città anelano di evadere dal chiuso per prendere il sole, respirare l'aria pura della campagna e stendere i nervi nella sua pace; ma quei poveri diavoli di contadini che ogni giorno, dall'alba al tramonto, debbono coltivare la terra con le proprie braccia e debbono vivere perennemente su di essa, in case miserabili, relegati dal consorzio civile e privati di tutti quegli innumerevoli conforti, svaghi, comodi e provvidenze che soltanto la vita nei centri urbani è in grado di offrire, dopo anni e anni di questa pesante e grama esistenza, presentano sul proprio corpo i segni manifesti di una profonda usura fisica che li fa apparire già decrepiti appena alle soglie della vecchiaia, mentre nel loro spirito vi è un senso di tedio e di stanchezza infinita. Ciò è tanto vero che i giovani, in genere, fanno tutto il possibile per trasferirsi dalle campagne alle città. Si è tanto parlato della piaga dell'urbanesimo ma non si è mai fatto nulla per colpire questo insidioso male nelle sue profonde radici. Aggiungasi che il lavoro del contadino si può classificare tra i più importanti se non addirittura il più importante di tutti perchè con esso egli ci procura i mezzi

per soddisfare a quello che è il primo, indeclinabile e urgente bisogno della nostra esistenza fisica, vale a dire quello dell'alimentazione. Infine, non vi è dubbio che il coltivatore diretto corre tutti i rischi che sono connaturati alle vicende della produzione agricola. Infatti egli spende la sua dura fatica, anticipa i suoi denari, si sottopone ad una lunga serie di rinunce e di sacrifici, e poi deve attendere una lunga scadenza, e cioè quando abbia termine il ciclo produttivo, che gli sia concesso di ricevere il suo magro compenso con le vendite dei frutti del fondo. L'andamento climatologico stagionale, la grandine, le malattie delle piante e del bestiame, i parassiti dei vegetali e così via, possono anche produrre una notevole falcidia nel suo presunto ricavo, o peggio, rovinarlo del tutto. Anche la libera concorrenza ha di certo il suo peso: la grande azienda è provvista di macchine, di mezzi moderni, ed usufruisce di molte possibilità tecniche, economiche e finanziarie, mentre il piccolo proprietario coltivatore diretto non dispone che di se stesso e di pochi strumenti rudimentali. Si può con certezza affermare che se egli vuol reggere alla libera concorrenza è costretto a prodigarsi senza tener conto di quella che potrà essere, in definitiva, l'entità del suo salario giornaliero.

Concludendo, sia per la natura del reddito che fa capo al piccolo coltivatore diretto, sia per la perfetta analogia che sussiste nei confronti di redditi che si trovano nelle stesse condizioni, ma godono già, o godranno in seguito, del beneficio della esenzione dall'imposta che fin'ora a lui è stato precluso, sia perchè il limite che noi abbiamo fissato si mantiene in pieno nella categoria dei redditi minimi, ed, infine, per ragioni di ordine umano e sociale, sarebbe equo, giusto e logico che, finalmente, fosse accolta la vetusta aspirazione dei proprietari coltivatori diretti di essere esonerati dall'imposta fondiaria e dalle relative sovrainposte comunali e provinciali.

RICCI FEDERICO. E i contributi?

CERRUTI Siamo nel campo delle imposte; tratteremo la questione dei contribuenti un'altra volta.

Ed ora, siccome prevedo almeno due obiezioni, ritengo opportuno senz'altro anticiparle io stesso, perchè mi sia consentito di dare su-

bito una risposta in merito. Forse dal punto di vista meramente scientifico mi si potrebbe obiettare che il principio della esclusione dei redditi minimi può valere solo quando si considerino i redditi del contribuente nel loro complesso, come avviene, ad esempio, per le imposte di carattere personale. In altre parole e con riferimento al caso pratico esemplificato, mentre si potrebbe giustificare la esclusione per la piccola famiglia contadina che non disponga di altri cespiti di reddito all'infuori di quelli che le derivano dalla coltivazione del fondo, ciò non potrebbe più giustificarsi per tutti quei casi di proprietari di spezzoni di terra che essi coltivano in senso marginale, ma la cui principale attività sia un'altra, perchè in tal caso essi non pagherebbero mai l'imposta fondiaria anche se il loro reddito non fondiario, superasse, nel complesso, il limite di esclusione. Dirò subito che questa obiezione che poteva valere in passato oggi non regge più.

Infatti il nostro diritto positivo ormai ammette la esclusione dei redditi minimi anche per singole imposte. Abbiamo un caso tipico proprio nella ricchezza mobile, dove l'esclusione è ammessa entro determinati limiti e per persone fisiche, astraendo in tutto e per tutto dal cumulo dei redditi promiscui, capitali, immobiliari e mobiliari del contribuente. A tal uopo basta leggere l'articolo 15 nel testo della Commissione: « Dal 1° gennaio 1951, i redditi di categoria B e C/1 accertati al nome di persone fisiche sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile per la parte eccedente nell'anno l'importo netto di lire 240.000 ». E all'ultimo comma si aggiunge: « Se il soggetto ha redditi classificati in categorie diverse, la detrazione prevista nel comma precedente è concessa una volta sola, venendo imputata prima ai redditi di categoria C/2, poi a quelli di categoria C/1 e, da ultimo, a quelli di categoria B ».

Ciò considera solo le tre voci della ricchezza mobile e non stabilisce, come invece era stabilito dal decreto-legge 1° settembre 1947, n. 892, all'articolo 2, che la detrazione veniva applicata considerando tutti i redditi mobiliari ed immobiliari del contribuente.

La seconda obiezione è quella di temere *a priori* la esclusione per la inveterata mentalità

ostile a qualsiasi politica di rinnovamento fiscale, perchè, ciò che non pagherebbero gli esclusi, dovrebbero naturalmente pagarlo gli altri. Insomma, è la vecchia formula: « da tutti un poco ». La prima obiezione mi è stata appena adombrata, ma quest'ultima mi venne realmente fatta in sede di Commissione finanze e tesoro. Dirò subito che a tale antica sinfonia dei tributi su larga base, così cara alle classi conservatrici italiane, risponde esaurientemente un documento di capitale importanza e cioè la stessa Costituzione della Repubblica italiana, la quale all'articolo 53 postula: « Tutti sono tenuti alla spesa pubblica in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività ». Orbene, il reddito attuale complessivo dei proprietari coltivatori diretti nel limite delle 5.000 lire riferite alle tariffe del 1937-1939, abbiamo visto o non abbiamo visto che rimane compreso in quel limite minimo dei fabbisogni fondamentali della vita? Sì, lo abbiamo visto. Perciò la capacità contributiva, di cui al primo comma dell'articolo 53 della Costituzione, per questi soggetti è assolutamente nulla, e quindi, essendo nulla, non può e non deve essere oggetto di qualsiasi imposizione fiscale. E si noti che essi pagano già le imposte indirette. Questo per ciò che riguarda il primo comma dell'articolo 53. Passiamo ora al secondo comma. Per quanto, nel caso nostro, si tratti di una esclusione che al massimo forse (e questo può interessare il collega Ricci), arriverà tutt'al più a due miliardi e tre o quattro cento milioni di lire all'anno di gettito, e quindi tutt'altro che rilevante, è lapalissiano che questa somma che verrebbe a mancare la dovrebbero sopportare altri contribuenti. Ora, non per nulla, al secondo comma dell'articolo 53, la Costituzione prescrive che il sistema tributario debba essere improntato a criteri di progressività. La qual cosa significa che la vecchia formula « da tutti un poco » dev'essere finalmente cassata e si deve far in modo di ottenere il molto da quelli che realmente possono, ed ottenere tanto più quanto più essi possono, non proporzionalmente, ma in senso progressivo. Ragione per cui non è di certo attraverso la maggiore pressione delle imposte indirette, che colpiscono indiscriminatamente tutti i cittadini, che si dovrà colmare lo scom-

penso di cui trattasi, bensì attraverso le imposte dirette reali e, specialmente, personali, alle quali particolarmente si addice il criterio della progressività. Insomma, bisogna uscire dalle vecchie strade battute finora e adeguare il sistema tributario a quella che è la curva effettiva della concentrazione dei redditi e secondo criteri di progressività; altrimenti il secondo comma dell'articolo 53 della Costituzione non avrebbe senso. In altre parole, per il caso che ci occupa, invece di far pagare questi poveri diavoli di contadini, che non hanno il sufficiente per vivere decentemente, pur sacrificandosi e lavorando come bestie da soma, si facciano pagare i ricchi, come debbono e come possono effettivamente pagare.

Onorevoli colleghi, i piccoli proprietari coltivatori diretti sono stanchi e sfiduciati di essere imboniti e sostenuti soltanto a parole; essi attendono fatti concreti, e cioè attendono che da parte nostra, per quanto concerne il sistema fiscale, si conceda loro questa esenzione che è sorretta da motivi razionali, logici e che rispondono senza dubbio anche ad evidentissime ragioni di equità e di giustizia. (*Approvazioni da sinistra*).

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevoli colleghi, il problema toccato dall'onorevole Cerruti è di una importanza massima, non soltanto dal lato economico, ma anche da quello morale e politico. In Italia i piccoli proprietari coltivatori diretti, a parer mio, tranne una piccola minoranza, sono ancora degli ingenui, della povera gente che non sa difendere il proprio interesse ed il proprio diritto. Infatti in Italia si sono costituite le Associazioni dei coltivatori diretti. Nulla di male se esse fossero state formate soltanto dai piccoli proprietari; gli è però che questi si sono messi insieme ai cani grossi, ai grossi proprietari. Il grosso proprietario nei piccoli paesi è andato dal piccolo e gli ha detto: quel po' di roba che noi abbiamo in questo mondo bisogna che ce la difendiamo, perchè ci sono i socialisti e i comunisti che vogliono mangiarci tutto. Tu vieni con noi, che siamo forti e possiamo resistere e vedrai che i tuoi interessi saranno salvaguardati. Ed i piccoli proprietari hanno abboccato all'amo,

sono entrati nell'Associazione dei coltivatori diretti e sono diventati democristiani. Non hanno saputo comprendere che, unendosi ai grossi proprietari, sarebbero stati le vittime, i primi ad essere colpiti dai grossi proprietari stessi.

L'onorevole Cerruti ha detto che i 3 miliardi che mancano al bilancio naturalmente bisognerà che li paghino i ricchi. Ed ecco che si imposta la questione delle tasse. Il problema è di dire che coloro i quali sono stati favoriti dalla fortuna, che hanno terra in abbondanza e braccia per lavorarla, possano avere anche dei redditi superiori a quello che è il minimo per il mantenimento della famiglia, debbano essere privilegiati, trattati come piccoli proprietari.

E questi proprietari io li conosco; io sono vissuto in mezzo ai contadini piccoli proprietari, so di quanti dolori, di quante privazioni si affanna la loro vita, e badate, che parlo di una categoria di lavoratori che non è sovversiva, che è democratica cristiana, una categoria di lavoratori cui voi, colleghi democratici cristiani, avete promesso, durante la battaglia elettorale, di fare tutto il possibile per migliorare le loro condizioni, di fare sì che le tasse le paghino i signori — ed essi nel loro modo di ragionare pensano così — qui invece la realtà cruda si affaccia. piuttosto di addossare un maggiore balzello a quelli che sono in condizione di poterlo pagare, voi lo addossate alle vittime che fino ad ora sono state vostre alleate, che sono con voi nella Associazione dei coltivatori diretti. Pensateci, onorevoli colleghi; è un problema anche di coscienza; voi democratici cristiani che avete promesso di sollevare i piccoli proprietari, di difenderli, che avete fatto tanta poesia cattolica, apostolica, romana ... sulla bellezza della piccola proprietà terriera, vedete, adesso è il momento di dimostrare un po' se siete o meno in buona fede. Noi siamo qui un organismo legislativo, noi possiamo decidere se i piccoli proprietari della terra devono pagare o essere esentati, perchè i loro redditi sono minimi e non bastano ai bisogni più impellenti della loro vita. Una piccola proprietà, ai tempi che corrono, ben poco può dare, poichè il prodotto della piccola proprietà non ha la valorizzazione della grande proprietà tecnicamente tenuta. Ed al-

lora decidete voi una buona volta, poichè noi potremmo andare domani a far sapere a questi piccoli proprietari come li avete trattati nel Senato, come saranno trattati alla Camera dei deputati; io, per mio conto, ho sempre detto a quei contadini: state certi che i primi ad avere le ... piume levate sarete voi, perchè i signori faranno del tutto, per parte loro, per far pagare tutto a voi. È ora che, almeno per una volta tanto, per un sentimento di giustizia, per un sentimento di democrazia, anche cristiana (*commenti*), queste previsioni non si avverino.

Io vorrei poter dire domani: guardate che il Parlamento italiano, ed il Senato per primo, vi ha tolto i balzelli, perchè voi non avete ricchezze; l'imposta è sulla ricchezza, ma per voi la terra è come lo strumento dell'artiere, come quello del muratore, come l'arnese del calzolaio. Voi vivete appena con questa terra, non avete redditi tali che possano garantirvi almeno il necessario per vivere. Che cosa volete? Pensate, relativamente alla piccola proprietà, che ogni bambino che nasce per il piccolo proprietario e uno « scorporo ». Quando egli morrà, poichè più di uno sono i figli messi al mondo, si avrà tutto uno spezzettamento della terra. Pensate — ed è una realtà — pensate che il piccolo proprietario si trova nelle condizioni più tristi, poichè neanche può sbarcare il lunario alla fine dell'anno. Se fosse un grosso proprietario che lavora la terra, direbbe: metto al mondo dei figliuoli, questi avranno le braccia e lavoreranno; quando io non potrò lavorare o mi sentirò stanco, lavoreranno i miei figli. Mentre così che cosa volete che possano sperare questi disgraziati?

Poi c'è da considerare che il reddito del piccolo proprietario è aleatorio in agricoltura, ed è aleatorio per le intemperie, per le grandine, per le inondazioni, per la siccità, per la troppa piovra. Poi, il piccolo proprietario non può allargare gli occhi su tutto quello che la vita moderna prepara per gli uomini civili, ed è costretto a vivere in luogo separato, dove ha la sua casuccia e il suo pezzo di terra e tutto quello che è il progresso della civiltà difficilmente arriva a lui.

Dunque, voi volete che questo piccolo proprietario vada in malora del tutto e volete che sia costretto a disfarsi anche della proprietà,

ed allora lo avrete ancora nelle braccia, perchè la gente in un modo o nell'altro bisogna pure che viva.

Avete fatto la legge della Sila e vi ho sentito come tanti fringuelli decantare le dolcezze della piccola proprietà. Ebbene, siate un po' coerenti: adesso vi mettiamo alla prova. Si sarebbe potuto discuter di questo prima, quando il collega Fortunati parlava di grandi quote, di piccole quote, perchè vi sono anche i bisogni del bilancio dello Stato, quelli del Paese; ma qui volete negare questo atto di giustizia a questa povera gente, volete costringere questa povera gente ad andare proprio in malora. Se volete crearvi almeno un po' di buona fama, tra le cose cattive che avete fatto, fate questa cosa buona e pensate che vi sono poi le elezioni amministrative. Io non sono più come una volta, sono vecchio e me ne dispiace, ma vi dico che i miei polmoni li consumerò tutti nella campagna del Veneto contro di voi, se avrete il coraggio di approvare questa legge ingiusta. Esentate, mettete i piccoli proprietari fuori di questi balzelli, accettate questo emendamento. Si dice: noi siamo contro i comunisti! Ma qui non si tratta di essere contro i comunisti, si tratta di essere con o contro la giustizia, con l'umanità, oppure con la difesa disperata, cinica dei propri interessi di classe. (*Approvazioni dalla sinistra*).

**PRESIDENTE.** Prego la Commissione di esprimere il suo parere in proposito.

**ZOLI, relatore di maggioranza.** Come relatore non risponderò alla considerazione di ordine politico ed elettorale che ha svolto il senatore Tonello, tanto più che io non ho nulla da temere dalle elezioni, in quanto sono senatore di un collegio di città, dove non c'è nemmeno un coltivatore diretto. Inoltre non posso tenere conto delle minacce — userò una parola che non riproduce del tutto la esatta definizione che si addice alla ingiusta pressione che il senatore Tonello ha creduto rivolgere ad una parte della Camera — per il caso in cui non tenga conto di questo interesse elettorale.

**TONELLO.** So che ci tenete alle elezioni.

**ZOLI, relatore di maggioranza.** Chiedo venia anche se non risponderò adeguatamente, dal punto di vista dell'approfondimento della questione, al senatore Cerruti, perchè in Commis-

sione l'argomento principale che fu addotto per respingere questa proposta fu che eravamo fuori tema. Però una osservazione mi permetto di fare al senatore Cerruti ed è che, se ho ben compreso, l'argomento principale del senatore Cerruti, direi il più solido, quello che ha maggiore fondamento di giustizia, è l'equiparazione della situazione dei coltivatori diretti agli artigiani. Ora io vorrei chiedere al senatore Cerruti se è proprio certo che, quando un artigiano abbia nella propria azienda un investimento di capitale — perchè qui si parla solo del reddito dominicale — pari a quello di quel povero contadino della pianura lombarda, il quale ha cinque ettari di terreno irriguo — esempio citato dal senatore Cerruti — in questo caso l'artigiano sia esente dal pagamento dell'imposta. Perchè, invece, in una ipotesi di questo genere, in una ipotesi cioè in cui un artigiano passa dalla categoria artigiana all'altra categoria proprio in ragione della quantità di capitale investito, evidentemente creeremmo un ingiusto privilegio a favore dei benemeriti elettori di una certa parte della Camera — secondo la tesi del senatore Tonello — esonerando dall'imposta questi lavoratori, mentre facciamo pagare nella stessa situazione economica altri lavoratori.

**CERRUTI.** Il reddito minimo!

**ZOLI, relatore di maggioranza.** Il reddito minimo ha una certa applicazione maggiore o minore in funzione di quella che è la quantità di capitale investito nell'azienda, ed ella stesso ha ricordato che un artigiano per quella che è la sua attrezzatura, per quella che è la dimensione dell'azienda artigiana non gode più di quella esenzione in funzione della situazione di puro lavoratore manuale. Qui noi abbiamo un capitalista, sia pure modesto, il quale ha il suo capitale di una certa rilevanza economica, perchè, secondo i suoi calcoli, il reddito sarebbe intorno alle 250.000 lire.

**CERRUTI.** Io ho parlato del reddito totale.

**ZOLI, relatore di maggioranza.** Lei ha parlato del dominicale e dell'agrario.

**CERRUTI.** Li ho uniti insieme, li ho sommati, riportandoli a 37.000 come valore attuale.

**ZOLI, relatore di maggioranza.** Ma questo è il reddito che paga il proprietario non colti-



vatore diretto, quindi il reddito che paga in quanto è capitalista. Quando lei calcola il dominicale e l'agrario calcola quello che pagheremmo noi se avessimo quei fondi, quindi il reddito che si applica al capitale indipendentemente dal lavoro.

L'artigiano paga dunque la ricchezza mobile e, secondo il suo ragionamento, dovrebbe pagarla anche il contadino. Ad ogni modo siamo fuori del tema di questa legge e questa è stata la ragione per cui la Commissione ha ritenuto che questo articolo e il successivo dovessero essere respinti.

CERRUTI. Ma siamo in tema di perequazione tributaria e un'occasione più favorevole di questa non esisterà mai più!

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Vorrei portare a sostegno della Commissione alcuni pochi argomenti di carattere estremamente tecnico. Il senatore Cerruti, nello svolgere la sua tesi, ha messo innanzi soprattutto l'esiguità del reddito di queste categorie. Possiamo essere d'accordo, sono categorie a reddito esiguo, limitato, ma sono categorie rispetto alle quali l'attuale ordinamento positivo riconosce un notevole beneficio, quale la totale esenzione dall'imposta sul reddito di lavoro. Il sistema di imposizione infatti, così come è oggi praticato nei confronti dei redditi dominicali e agrari, esclude dalla tassazione il reddito di lavoro e, quando egli mi fa il confronto tra il reddito artigiano e quello del coltivatore diretto, non deve dimenticare che l'artigiano paga anche per il frutto del capitale investito nell'azienda.

Col sistema della tassazione praticata per il reddito dominicale e per il reddito agrario noi ci limitiamo a tassare esclusivamente il capitale investito nell'azienda agraria, sotto forma di scorte vive o morte, più una quota di reddito dell'azienda per l'opera direttiva del conduttore, nonchè il capitale investito per l'acquisto del fondo e per i miglioramenti in esso definitivamente immedesimati. Ma il reddito del coltivatore manuale è esente, non è compreso in alcun modo nella tassazione, ed è la giustificazione del vostro articolo 14-*quater*.

Quindi mettiamo in chiaro il punto. Non è che la situazione attuale sia senza principio di comprensione per il coltivatore diretto, perchè il reddito di lavoro manuale, applicato in agricoltura, è esente dalle imposizioni, a differenza di qualsiasi altro tipo di reddito di lavoro manuale in qualsiasi attività esplicato. Ma aggiungo un'altra cosa: proprio perchè i miei elettori sono coltivatori diretti non ho paura, perchè tanto io quanto i miei elettori conosciamo un apologo abbastanza significativo. Ai tempi del fascismo raccontavano questa storiella; quando c'era il regime democratico noi avevamo la mucca, mungevamo il latte e veniva il regime democratico che ne portava via una piccola parte. Se per caso fossimo andati in un altro tipo di regime, diciamo comunista, come si diceva allora, ci avrebbero portato via la mucca, il latte e ci avrebbero fatto lavorare per mantenerli. Il fascismo è intelligente, dicevano i nostri contadini: ci lascia la mucca, ci fa lavorare per mantenerla e ci porta via tutto il latte. È un sistema molto intelligente. Ora, i nostri contadini non si fidano di chi promette loro la luna nel pozzo...

TONELLO. Qui non si tratta della luna nel pozzo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. ...hanno una lunga esperienza dietro di loro, sanno che senza fatica e senza sacrificio non si costruisce niente di positivo nel mondo; chiedono che il sacrificio sia moderato, giustificato e corretto, ma non si illudono di fronte a chi promette loro di non pagare le imposte, onorevole Tonello. Ora, qui si tratta di vedere... (*Interruzione del senatore Tonello e del senatore Fortunati*). Chi ha cinque o sei ettari di seminativo alle porte di Milano sa che si può vivere con questo terreno.

Ora, volevo dire questo, onorevole Tonello: osta all'accoglimento dell'emendamento, così come è presentato, prima di tutto il nostro sistema dell'imposizione dei redditi agricoli, dominicali e agrari; chè, essendo il nostro un sistema di accertamento catastale, questo ha tanti pregi ma anche il difetto di non poter tener conto, finchè non cambiamo tutto il sistema delle imposizioni personali, della situazione personale del percettore del reddito. Il catasto è

uno strumento atto a darci un elemento obiettivo quale il reddito del fondo, e non guarda e non può guardare la complessa posizione del soggetto che è proprietario del fondo, senza perdere la sua natura e senza diventare uno strumento estremamente complicato che varrebbe la pena di abbandonare per passare ad altri tipi di accertamento delle imposte. Questa è una verità abbastanza semplice che si può trovare in tutti i manuali di tecnica fiscale. Non avrei alcuna difficoltà a discutere a fondo se ci conviene mantenere il catasto o rinunziarvi, penso che finchè abbiamo il catasto...

TONELLO. Nel Veneto ci sono dei terreni che sono di prima qualità e sono ancora in terza categoria sotto il catasto.

Sappiamo quali sono le funzioni del catasto. Ne parleremo.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Se ritiene che ciò non dipende dal mancato aggiornamento del classamento dei terreni, ma da altre cause ella ha il dovere di denunziare questi fatti, se li conosce esattamente. Ma non posso ammettere, di fronte alle prove di capacità tecnica che ha dato il catasto, che si facciano simili affermazioni senza provarle.

Ma voglio fare un'altra valutazione: qui si propone di esentare il reddito dei terreni non soltanto dalle imposte erariali, che, avendo aliquote molto moderate, hanno un gettito di modesta importanza, come ha ricordato il senatore Cerruti, ma altresì dalle imposte e sovrainposte comunali. Ora, domando a molti di voi, che siete anche amministratori comunali e amministratori di Comuni rurali a totale proprietà contadina, a totale piccola proprietà, come sono tutti i Comuni della mia provincia, se questi proprietari non pagano la sovrainposta, chi paga la imposta del Comune? La chiamerete imposta di famiglia, o la chiamerete imposta bestiame o con un altro nome, ma dovrete ancora arrivare a distribuire il carico tributario in ciascun Comune tra quelle stesse persone. Ed in tal caso userete un metro molto meno equo di quanto non sia la proprietà che è in amministrazione, che è riconosciuta dai singoli contribuenti. Io vi prego di essere veramente obiettivi in questa materia, come noi ci sforziamo di esserlo.

Il senatore Ricci questa sera ci ha inviato un monito, che è monito per tutti noi quando trattiamo argomenti di questo genere. È troppo facile in materia tributaria guardare più ai voti che alla responsabilità di ben amministrare la cosa pubblica, e io credo che tutti insieme faremo opera molto saggia se guarderemo più alla sostanza delle cose che non a certe apparentemente facili posizioni politiche. Non credo che questo emendamento costituisca un progresso nella strada della nostra tassazione e soprattutto un miglioramento della situazione della imposizione locale nei Comuni rurali a prevalente o totale piccola proprietà. Credo invece che dobbiamo porci la mèta di rivedere alcuni criteri del catasto. Questa è una mèta che da tempo ci siamo proposta: stiamo vedendo come sia possibile conservare il pregio di questo strumento attenuandone alcune delle maggiori difficoltà. Ma oggi l'accoglimento di questo emendamento sovvertirebbe tutto il sistema attuale, sarebbe fonte di una certa evidente sperequazione.

Ed io, per esempio, non capisco per quale ragione si debba fare un trattamento di favore a questi piccolissimi capitalisti e non fare un analogo trattamento di favore a colui che, vecchio o infermo, non può lavorare e gode di una modesta rendita di categoria A, per esempio. Per quanto una rendita sia estremamente limitata ella, senatore Tonello, sa che in categoria A non esiste neanche il minimo imponibile. Se una persona avesse 500 lire di reddito dovrebbe pagare l'imposta di ricchezza mobile sulle 500 lire anche se esse costituissero il suo unico reddito, un vitalizio o un investimento. Lire 10.000 date a prestito danno luogo a questa situazione. Quindi, in conclusione, mi pare che sia molto più aderente alla situazione attuale, e degli strumenti tecnici e dello sviluppo della nostra imposizione, restare entro i limiti delle condizioni presenti, per cui a questi lavoratori si è esentato totalmente il reddito di lavoro e si è colpito con aliquote moderate, da parte dello Stato, e che in futuro saranno anche moderate da parte dei Comuni, esclusivamente il modesto reddito che deriva dall'investimento di capitali fatto o nel fondo o nelle scorte che si trovano nel fondo.

**Votazione per appello nominale.**

PRESIDENTE. Faccio presente al Senato che dai senatori Locatelli, Casadei, Cerruti, Voccoli, Cermignani, Musolino, Ristori, Minio, Ruggeri, Ferrari, Giacometti, Giua, Barbareschi, Lanzetta, Fantuzzi, Troiano, Farina, Picchiotti, Maffi, Castagno e Rolfi è stato richiesto che la votazione sull'articolo 14-ter sia fatta per appello nominale. Estraggo pertanto a sorte il nome del senatore dal quale dovrà cominciare l'appello.

(È estratto a sorte il nome del senatore *Marani*).

Avverto il Senato che chi voterà *sì* intende approvare l'articolo 14-ter, chi voterà *no* intende respingerlo.

Prego il senatore segretario di procedere all'appello nominale cominciando la chiama dal senatore *Marani*.

CERMENATI, *Segretario*, fa la chiama.

(Segue la votazione).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Anfossi, Angelini Cesare, Asquini, Azara, Baracco, Barbareschi, Barontini, Bastianetto, Beltrand, Bergamini, Bertone, Bisori, Bitossi, Boccassi, Bocconi, Boeri, Borromeo, Bosco, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Buizza,

Cadorna, Canevari, Caporali, Carbonari, Carboni, Carelli, Caristia, Castagno, Cavallera, Cemmi, Cermenati, Cermignani, Cerruti, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Conci,

De Bosio, De Gasperis, De Luca, Di Rocco, Donati,

Elia,

Fantoni, Fantuzzi, Farina, Farioli, Fazio, Ferrabino, Ferrari, Filippini, Flecchia, Focaccia, Fortunati,

Galletto, Gava, Gerini, Ghidetti, Giacometti, Giua, Grava, Guarienti,

Italia,

Jacini, Jannuzzi,

Labriola, Lamberti, Lanzetta, Lavia, Lepore, Locatelli, Lodato, Lovera, Lussu,

Maffi, Magli, Magri, Marchini Camia, Marconcini, Martini, Massini, Menotti, Miceli Picardi, Molinelli, Momigliano, Monaldi, Mott, Musolino,

Origlia, Ottani,

Page, Palumbo, Panetti, Parri, Pasquini, Pastore, Perini, Pezzini, Picchiotti, Piscitelli, Platone, Priolo, Putinati,

Raffener, Ricci Federico, Ricci Mosè, Riccio, Ristori, Rizzo Giambattista, Rolfi, Romano Antonio, Romita, Rubinacci, Ruggeri, Russo,

Sacco, Saggiaro, Salomone, Sanmartino, Sapori, Schiavone,

Tafuri, Tambarin, Tamburrano, Tartufoli, Tessitori, Tomè, Tommasini, Tonello, Tosatti, Toselli, Trajna, Troiano, Tupini,

Uberti.

Valmarana, Vanoni, Varaldo, Varriale, Voccoli,

Zanardi, Zane, Zelioli, Zoli.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere al computo dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

**Presidenza del Vice Presidente ALBERTI**

PRESIDENTE. Dal risultato della votazione per appello nominale risulta che il Senato non è in numero legale.

La seduta è rinviata a domani alle ore 16 con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta è tolta (ore 20,35).

Dott CARLO DE ALBERTI  
Direttore generale dell'Ufficio Resoconti